



Comune di Osnago

Piano di Governo del Territorio (PGT)

Variante

(d.g.c. n. 61 del 30/04/2022)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

art. 6, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

art. 4, L.r. n. 12/2005 e s.m.i.

Rapporto Ambientale

art. 13 D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

d.c.r. n. 351/2007 - dd.g.r. n. 761/2010 e n. 3836/2012

Allegato 01

STUDIO DI INCIDENZA

art. 10, comma 3, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

art. 5, D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

documento predisposto dall'Autorità precedente:

arch. Stefano Colombo

Istruttore Servizi tecnici operante presso l'Area Tecnica dell'Urbanistica, Sportello Unico per le Attività produttive, Sportello Unico per l'Edilizia, Commercio e Toponomastica

con la collaborazione di:

dott. Riccardo Vezzani

consulente ambientale

Pavia

Indice

PREMESSA	1
1 LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELLA VARIANTE	4
1.1 Inquadramento	4
1.1.1 Siti Natura 2000 presenti	4
1.1.2 Aree protette	5
1.1.3 Sistema ecorelazionale di riferimento	15
1.2 Contenuti della proposta di Variante	24
1.2.1 Documento di Piano	24
1.2.2 Piano dei Servizi	31
1.2.3 Piano delle Regole	32
2 DATI INERENTI AI SITI NATURA 2000 INTERESSATI	36
2.1 Habitat di interesse comunitario	36
2.2 Specie vegetali di interesse comunitario.....	37
2.3 Specie animali di interesse comunitario	39
2.3.1 Invertebrati.....	39
2.3.2 Pesci	39
2.3.3 Anfibi e rettili	40
2.3.4 Uccelli.....	40
2.3.5 Mammiferi	41
2.4 Pressione antropica sul Sito.....	41
2.5 Misure gestionali.....	42
3 INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000	43
3.1 Incidenze attese dalle modifiche proposte al Documento di Piano	43
3.2 Incidenze attese dalle modifiche proposte al Piano dei Servizi.....	45
3.3 Incidenze attese dalle modifiche proposte al Piano delle Regole.....	46
4 VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE	49
5 MISURE DI MITIGAZIONE.....	50
6 CONCLUSIONI	53

ALLEGATO

Formulario ZSC IT2030006 (dicembre 2023)

PREMESSA

Nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante del vigente PGT di Osnago, avviata con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 30/04/2022, il presente documento rappresenta lo Studio ai fini della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Habitat e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

In relazione a ciò, il Rapporto Ambientale di VAS della proposta variante contiene:

- nel Paragrafo 4.3.3, la descrizione del quadro strutturale e funzionale di Rete Natura 2000;
- nel Paragrafo 5.2, la verifica degli effetti sui Siti Natura 2000;
- nell'Allegato 01, lo Studio di Incidenza, ossia il presente documento.

Con Intesa del 28/11/2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono state adottate le **Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza** ai sensi dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28/12/2019 (19A07968) (GU Serie Generale n. 303 del 28/12/2019). Le Linee Guida rappresentano il documento di indirizzo per le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano di carattere interpretativo e dispositivo, che, nel recepire le indicazioni dei documenti di livello unionale, costituiscono lo strumento finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l'attuazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza (oggi indicata con acronimo VInCA).

Con **D.g.r. n. 4488/2021**, successivamente modificata ed integrata con D.g.r. n. 5523/2021, sono stati armonizzati da Regione Lombardia i procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza, come recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel seguire l'approccio del processo decisionale per l'espletamento della Valutazione di Incidenza, il procedimento è articolato in tre livelli di valutazione progressiva, denominati rispettivamente: "*Screening*", "*Valutazione appropriata*" ed eventuale "*deroga ai sensi dell'art. 6.4*", "*Misure di compensazione*". I capitoli delle Linee Guida forniscono per

ciascun livello di valutazione approfondimenti interpretativi basati su sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e contengono considerazioni ritenute essenziali per garantire l'omogeneità di attuazione delle procedure a livello nazionale.

Lo "*Screening*" di Incidenza è introdotto e identificato dalla Guida metodologica CE sulla Valutazione di Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE "Habitat", come Livello primo del percorso logico decisionale che caratterizza la Valutazione di Incidenza. Lo Screening è, dunque, parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un piano, programma, progetto, intervento o attività sui siti Natura 2000.

Lo "*Studio di Incidenza*", propriamente detto, è invece riconducibile, secondo le Linee guida, alla fase della procedura di Valutazione di Incidenza successiva allo Screening, ossia alla fase di Valutazione Appropriata.

La proposta di Variante, come illustrato nel seguito, prevede alcune azioni sia all'interno di Siti Natura 2000, sia all'esterno che potrebbero però potenzialmente influire su Specie di interesse comunitario.

In relazione a ciò, il presente Studio illustra le analisi e le valutazioni condotte in merito alle potenziali incidenze della proposta di Variante sui Siti Natura 2000 potenzialmente interessabili, distribuendole secondo la struttura indicata dalle Linee Guida Nazionali:

- localizzazione e descrizione tecnica della Variante;
- raccolta dati inerenti ai siti della Rete Natura 2000 interessati;
- individuazione e analisi delle incidenze sui siti Natura 2000;
- valutazione del livello di significatività delle incidenze;
- individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione;
- conclusioni dello Studio di Incidenza.

Lo Studio è stata sviluppato in relazione ai seguenti elaborati della proposta di Variante forniti ai fini VAS:

- Documento di Piano
 - a.1.0 Elementi conoscitivi
 - a.2.0 Elementi della pianificazione di area vasta
 - a.3.0 Inquadramento urbanistico: strumenti alla scala locale
 - a.4.0 Sistema paesistico-ambientale
 - a.5.0 Mobilità sovralocale
 - a.6.0 Sistema paesistico-ambientale alla scala locale
 - a.7.0 Elementi di connessione ecologica
 - a.8.0 Mobilità comunale
 - a.9.0 Soglie storiche
 - a.10.0 Politiche di governo del territorio
 - b.1.0 Direttive

- b.2.0 Vincoli e limitazioni
- b.3.0 Invarianti
- b.4.0 Rete Ecologica comunale
- b.5.0A Azioni per il governo del territorio
- b.5.0B Assetto generale delle aree produttive di interesse sovracomunale
- c.1.0 Declinazione PTCP
- c.2.0 Relazione illustrativa del bilancio ecologico e del consumo di suolo
- c.3.0 Carta della qualità dei suoli liberi
- c.4.0 Carta del consumo di suolo
- Piano dei Servizi:
 - a.1.0 Analisi del sistema dei servizi
 - a.2.0 Allegato: schede dei servizi esistenti e previsti
 - a.3.0 Servizi esistenti
 - b.1.0 Localizzazioni del PdS: servizi previsti
- Piano delle Regole:
 - 1.0 Disciplina Generale
 - 2.0 Quadro Urbanistico
 - 2bis.0 Piano Urbano del Traffico: riferimenti
 - 3.0 Quadro del Paesaggio
 - 7.0 Quadro geologico
 - 9.0 Classificazione dei nuclei storici
 - 10.0 Classi di sensibilità del paesaggio

1 LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

Come indicato nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza citate in Premessa, nella presente sezione dello Studio di Incidenza si inseriscono tutti quegli elementi utili a rappresentare e comprendere il contesto territoriale in cui si colloca la proposta di variante, nonché si descrivono ed identificano tutte le azioni della proposta che, isolatamente o congiuntamente con altre, possono produrre effetti significativi sui Siti Natura 2000.

1.1 Inquadramento

1.1.1 Siti Natura 2000 presenti

La porzione nord-occidentale del territorio comunale è interessata dall'estremo meridionale della ZSC IT2030006 "Valle S. Croce e Valle del Curone".

L'area della ZSC all'interno del territorio comunale si estende tra il T. Molgoretta e il T. Curone.




Figura 1.1 – Porzione della ZSC IT2030006 (in rosso) interna al territorio comunale di Osnago.

1.1.2 Aree protette

Il territorio comunale di Osnago è interessato dal Parco regionale di Montevicchia e Valle del Curone.

Il Parco si estende nelle aree extra-urbane della porzione occidentale del Comune di Osnago. La linea ferroviaria definisce il limite orientale del Parco nel territorio comunale.

All'interno del territorio comunale, il Parco Naturale interessa pressoché tutte le aree del Parco regionale, ad eccezione delle frazioni Aurora e Orane.




Figura 1.2 – Estensione del Parco regionale (area rossa) e del Parco Naturale (retino bianco) all'interno del territorio comunale di Osnago.

Con DGR n. 6738 del 27 luglio 2022 è stata approvata la variante parziale al Piano territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco regionale.

Il Piano del Parco Regionale ha effetti di piano paesaggistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con i contenuti paesaggistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il Piano Territoriale di Coordinamento contiene in un proprio specifico titolo le disposizioni per il territorio del Parco Naturale istituito dalla l.r. 7 aprile 2008, n. 13 all'interno del Parco Regionale. Il piano del Parco Naturale ha valore di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici.

Il territorio del Parco incluso nella perimetrazione della ZSC "Valle Santa Croce e Valle del Curone" è soggetto inoltre alle specifiche disposizioni e divieti posti dalle misure di conservazione di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184, della d.g.r. 5 dicembre 2013, n. 1029.

Come specificato all'art. 4, comma 1, della Normativa di Piano, la pianificazione comunale ed intercomunale costituisce strumento fondamentale per l'attuazione del Piano ed è chiamata a precisare, integrare ed approfondire le scelte di Piano laddove consentito. Le determinazioni urbanistiche dei piani comunali dovranno essere pertanto coerenti e compatibili con le indicazioni, le disposizioni e le norme del PTC, oltre che con quanto previsto dall'art. 22 del Piano Paesaggistico Regionale

Ai sensi dell'art. 5 della Normativa di Piano, i Comuni interessati dal Parco provvedono all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del Parco, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L.r. n. 86/1983 e s.m.i., tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

- a. deve essere salvaguardata la continuità dell'assetto ambientale e paesistico lungo il perimetro del Parco, laddove non ancora compromesso da insediamenti o dalla presenza di infrastrutture; in particolare, come individuato dalla Tavola 2, si sottopongono a salvaguardia:
 - le connessioni ecologiche fra il Parco ed il territorio agro-forestale, con particolare attenzione per gli elementi individuati dal progetto di Rete Ecologia Regionale (d.g.r. del 31 dicembre 2009 n.VIII/10962 e successive modifiche ed integrazioni, BURL 7° suppl. straordinario al n°3 del 22 gennaio 2010) e alle previsioni ed indirizzi del Piano di gestione del SIC;
 - le superfici esterne ai confini che concorrono alla definizione ed alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio del Parco;
- b. l'aggregato urbano dovrà, preferibilmente, essere definito da perimetri continui, al fine di conseguire il minor consumo delle risorse naturali e territoriali;
- c. salvo preesistenze, le attività industriali dovranno essere collocate a congrua distanza dai confini del Parco, con previsione di barriere a verde e alberature, privilegiando le essenze autoctone;
- d. lungo le strade che conducono al Parco devono essere mantenute le alberature, il cui taglio è limitato a ragioni di sicurezza o di pubblica utilità;
- e. dovranno essere altresì definiti i parcheggi perimetrali a servizio del Parco.

La **Tavola 1** del PTC definisce l'articolazione del territorio.

Le aree a Parco nel territorio comunale sono interessate dalle seguenti zone (sono indicati i riferimenti di disciplina della Normativa di Piano):

- in Parco Naturale:

- Zona agricola del pianalto (art. 40);
- Zona agricola delle valli alluvionali (art. 41);
- Zona per le strutture agricolo-produttive (art. 45);
- Insedimenti agricoli di valore storico o ambientale (art. 49);
- in Parco Regionale (extra Parco Naturale):
 - Zona per gli insediamenti agricoli di residenza e produzione (art. 31);
 - Zona per gli insediamenti agricoli di sola produzione (art. 32);
 - Cascine di valore storico o ambientale (art. 35);
 - Zona di iniziativa comunale orientata (art. 36).




Figura 1.3 – Estratto della Tavola 1 del PTC vigente del Parco regionale e del Parco Naturale.

Si riportano nel seguito le discipline per le Zone e gli elementi sopra indicati:

Zona agricola del pianalto (art. 40)

1. La Zona agricola del pianalto è caratterizzata da ampi terrazzi e pianalti con importante attività agricola, sviluppatasi spesso attorno a nuclei con elevato significato storico-testimoniale. Significativa è la percezione del paesaggio circostante che si gode in queste zone, spesso con scarsa percezione dell'edificato. Le principali criticità rilevabili in queste zone sono dovute al rischio di semplificazione dell'uso agricolo del territorio ed alla carenza della presenza arborea nel paesaggio rurale; alla scarsa contestualizzazione delle residenze esistenti e delle loro pertinenze, alla presenza di strutture rurali di scarso significato architettonico, caratterizzate spesso da disordine compositivo.

2. Nella Zona agricola del pianalto è vietato realizzare nuovi edifici ad eccezione degli edifici rurali e di servizio utili all'attività lavorativa dell'imprenditore agricolo singolo o associato in conformità a quanto disposto dai successivi commi del presente articolo.

3. Nella Zona agricola del pianalto è consentita la realizzazione di nuove residenze volte a soddisfare accertate esigenze dell'imprenditore agricolo o dei suoi dipendenti e la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, serre, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli nei casi e nei limiti generali della l.r. 12/05, quando la superficie complessiva di pertinenza ai fini del vincolo di cui all'art. 59 comma 6 della l.r. 12/05 ha una dimensione di almeno 15 ha ed è costituita:

- a) da terreni tra loro contermini;
- b) interamente situati entro il perimetro del Parco.

Tale possibilità non si applica qualora il richiedente disponga di aree nelle Zone di cui agli artt. 31, 32, 44, 45. Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate nel rispetto dei con visuali e della percezione complessiva del paesaggio, delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del sito di intervento.

4. Alle nuove realizzazioni si applicano i limiti di cui all'art 59 della l.r. 12/05 con le seguenti limitazioni:

- a) per i nuovi edifici destinati alla residenza dell'imprenditore agricolo o dei salariati è consentita per ogni azienda la realizzazione di un massimo di 800 mc;
- b) limitatamente alle serre permanenti il rapporto di copertura massimo è pari al 20% della superficie aziendale.

5. Nella Zona agricola del pianalto alle imprese che, pur avendo disponibilità di aree nella zona di cui agli artt. 31, 32, 44, 45, conducono terreni compresi nel perimetro del Parco è consentito realizzare:

- a) attrezzature ed infrastrutture produttive solo qualora specifiche ragioni igienico-sanitarie ne impediscano la realizzazione nelle Zone agricolo-produttive ed agricolo-residenziali nei limiti previsti dalla l.r. 12/05;
- b) strutture di copertura delle colture orto-floro-vivaistiche di cui non sia prevista la rimozione stagionale della copertura e delle intelaiature, entro un rapporto massimo di copertura del 40%; tale rapporto di copertura è incrementato del 20% qualora sussistano le condizioni di cui all'art.59, comma 4 bis, della l.r. 12/05.

6. I rapporti di copertura delle strutture per la copertura stagionale delle colture devono essere conformi a quanto previsto dal comma 4 dell'art.59 della l.r. 12/05 (40%).

Zona agricola delle valli alluvionali (art. 41)

1. La Zona agricola delle valli alluvionali include superfici prevalentemente agricole caratterizzate dalla presenza dei corsi d'acqua principali del Parco; i popolamenti boscati assumono il ruolo di connessione fra ambienti a maggior naturalità, da destinare alla ricomposizione ambientale; in essa non è consentita la trasformazione dei boschi ed è incentivato il rimboschimento degli spazi incolti, subordinato al rispetto delle valenze paesistiche e degli assi prospettici; devono essere ricostituite le fasce di vegetazione a tutela dei corsi d'acqua. Le principali criticità rilevabili in questa zona sono dovute al rischio di semplificazione dell'uso agricolo del territorio, alla carenza della presenza arborea nel paesaggio rurale ed alla scarsa contestualizzazione delle residenze esistenti e delle loro pertinenze. Deve essere prestata particolare attenzione alla tutela dei fontanili e delle canalizzazioni ad essi connesse.

2. Nella Zona agricola delle valli alluvionali si applicano le seguenti disposizioni:

- c) in una fascia di 4 metri dal limite superiore delle sponde dei canali e della testa dei fontanili è ammessa esclusivamente la coltivazione del prato stabile o la presenza del bosco;
- d) è vietato realizzare nuovi edifici;
- e) sono consentite le strutture per la copertura stagionale delle colture in un rapporto di copertura massimo del 20% e nel limite massimo di 2.000 mq.

Zona per le strutture agricolo-produttive (art. 45)

1. La Tavola 1 del Piano individua le Zone per le strutture agricolo-produttive: si tratta di aree in cui sono già presenti insediamenti agricoli, strettamente connessi al territorio del Parco, per i quali è necessario prevedere la possibilità di potenziamento delle strutture agricole.

2. Nelle Zone per le strutture agricolo-produttive è consentita l'edificazione di sole attrezzature ed infrastrutture produttive, in conformità con quanto disposto dagli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05, e dall'art. 11 del presente Piano.

Insedimenti agricoli di valore storico o ambientale (art. 49)

1. Sono individuati, con apposito simbolo grafico, nella Tavola 1 ed elencati nell'Allegato C, gli insediamenti agricoli di valore storico o ambientale che costituiscono uno degli elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio e in cui gli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia devono essere finalizzati alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio edilizio presente, sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali ed architettonici, insediativi e produttivi, sia per quanto attiene i rapporti complessivi con l'ambiente (alberature, strade agrarie, rete irrigua, direttrici visuali e di accesso, aree di pertinenza).

2. In sede di adeguamento al presente Piano dei propri strumenti urbanistici, i Comuni provvedono ad individuare e perimetrare gli Insediamenti agricoli di valore storico o ambientale di cui al presente articolo.

3. Gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente specificato al comma 1 di cui all'art. 3 del dpr 380/2001 alle lett. c) e d), qualora consentiti dalle presenti norme, dovranno attenersi ai criteri generali così specificati: [...].

4. Tutte le scelte architettoniche e materiche devono essere quindi volte alla conservazione del bene, all'eliminazione degli elementi non originali e non devono comportare l'inserimento di nuovi elementi e materiali estranei al contesto; [...].

5. Per quanto relativo alla conduzione dei terreni contermini agli edifici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2.

6. *Gli Insedimenti agricoli di valore storico o ambientale identificati in cartografia (Tavola 1) e nell'Allegato C, sono classificate in categorie omogenee con le seguenti definizioni e relative norme di tutela differenziate:*

categoria A: edifici che conservano caratteristiche unitarie di pregio, per i quali sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, come definiti dalle lettere a), b) e c) comma 1 art. 3 del dpr 380/2001 e ristrutturazione edilizia che non comporti aumento di volumetria, nel rispetto dei criteri generali di cui ai commi precedenti; è vietata la demolizione, anche parziale, dei muri portanti esterni, qualora non motivata da ragioni di sicurezza; è vietato il tamponamento e la chiusura di logge e porticati, che comporti un'eccessiva modifica dell'assetto compositivo dei prospetti e l'eliminazione dell'originario rapporto tra pieni e vuoti delle facciate;

categoria B: si riferisce a cascine costituite da corpi isolati o da aggregati rurali composti che conservano solo in parte caratteristiche architettoniche di pregio, per i quali sono consentiti esclusivamente interventi di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 art. 3 del dpr 380/2001 da effettuarsi secondo le previsioni dei piani urbanistici comunali e nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; eventuali aumenti di volume, che dovranno comunque essere motivati da esigenze funzionali, saranno realizzati solo in ambiti dove non comportino alterazione del valore ambientale del contesto.

Devono comunque essere conservati i caratteri architettonici e le tracce di impianto urbanistico degli edifici individuati nella categoria B.

7. Per tutti gli edifici compresi nelle predette categorie sono consentite esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: a) agricoltura e agriturismo; b) residenza; c) funzioni ricettive e per la ristorazione.

Zona per gli insediamenti agricoli di residenza e produzione (art. 31)

1. La Tavola 1 del Piano individua le Zone per gli insediamenti agricoli di residenza e produzione: si tratta di aree in cui sono già presenti insediamenti agricoli, funzionali alla conduzione di terreni agricoli interni al Parco, per i quali è necessario prevedere il potenziamento delle strutture agricole e la realizzazione di strutture residenziali per l'agricoltore o i dipendenti dell'azienda agricola.

2. Nella Zona per gli insediamenti agricoli di residenza e produzione è consentita l'edificazione di residenze e/o attrezzature ed infrastrutture produttive, in conformità con quanto disposto dagli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05 e dall'art. 11 del presente Piano. (nota: Art. 11 "Norme generali per la nuova edificazione")

Zona per gli insediamenti agricoli di sola produzione (art. 32)

1. La Tavola 1 del Piano individua le Zone per gli insediamenti agricoli di sola produzione: si tratta di aree in cui sono già presenti insediamenti agricoli, funzionali alla conduzione di terreni agricoli interni al Parco, per i quali è necessario prevedere il potenziamento delle strutture agricole.

2. Nella Zona per gli insediamenti agricoli di sola produzione è consentita l'edificazione di sole attrezzature ed infrastrutture produttive, in conformità con quanto disposto dagli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05 e dall'art. 11 del presente Piano. (nota: Art. 11 "Norme generali per la nuova edificazione")

Cascine di valore storico o ambientale (art. 35)

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola 1 ed elencati nell'Allegato B, le Cascine di valore storico o ambientale che costituiscono uno degli elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio e in cui gli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia devono essere finalizzati alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio edilizio presente, sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali ed architettonici, insediativi e produttivi, sia per quanto attiene i rapporti complessivi con l'ambiente (alberature, strade agrarie, rete irrigua, direttrici visuali e di accesso, aree di pertinenza).

2. In sede di adeguamento al presente Piano dei propri strumenti urbanistici, i Comuni provvedono ad individuare e perimetrare le Cascine di valore storico o ambientale di cui al presente articolo.

3. Gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente di cui al comma 1 esistente di cui all'art. 3 del dpr 380/2001 di cui alle lett. c) e d), qualora consentiti dalle presenti norme, dovranno attenersi ai criteri generali così specificati: [...].

4. Tutte le scelte architettoniche e materiche devono essere quindi volte alla conservazione del bene, all'eliminazione degli elementi non originali e non devono comportare l'inserimento di nuovi elementi e materiali estranei al contesto; [...].

5. Per quanto relativo alla conduzione dei terreni contermini agli edifici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2.

6. Le Cascine di valore storico o ambientale identificate in cartografia (Tavola 1) e nell'Allegato B, sono classificate in categorie omogenee con le seguenti definizioni e relative norme di tutela differenziate:

categoria A: edifici che conservano caratteristiche unitarie di pregio, per i quali sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, come definiti dalle lettere a), b) e c) comma 1 art. 3 del dpr 380/2001 e ristrutturazione edilizia che non comporti aumento di volumetria, nel rispetto dei criteri generali di cui ai commi precedenti; è vietata la demolizione, anche parziale, dei muri portanti esterni, qualora non motivata da ragioni di sicurezza; è vietato il tamponamento e la chiusura di logge e porticati, che comporti un'eccessiva modifica dell'assetto compositivo dei prospetti e l'eliminazione dell'originario rapporto tra pieni e vuoti delle facciate;

categoria B: si riferisce a cascine costituite da corpi isolati o da aggregati rurali composti che conservano solo in parte caratteristiche architettoniche di pregio, per i quali sono consentiti esclusivamente interventi di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 art. 3 del dpr 380/2001 da effettuarsi secondo le previsioni dei piani urbanistici comunali e nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; eventuali aumenti di volume, che dovranno comunque essere motivati da esigenze funzionali, saranno realizzati solo in ambiti dove non comportino alterazione del valore ambientale del contesto.

Devono comunque essere conservati i caratteri architettonici e le tracce di impianto urbanistico degli edifici individuati nella categoria B.

7. Per tutti gli edifici compresi nelle predette categorie sono consentite esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: a) agricoltura e agriturismo; b) residenza; c) funzioni ricreative e di ristoro; ricettive e per la ristorazione.

Zona di iniziativa comunale orientata (art.36)

1. La Tavola 1 individua le Zone di iniziativa comunale orientata che comprendono gli aggregati urbani. Tali zone sono rimesse alla potestà comunale in materia urbanistica nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo. Gli strumenti urbanistici comunali,

generali e attuativi, salvaguardano le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, riferendosi anche alle norme di cui all'art. 12. [...]

La **Tavola 2** illustra le azioni e gli obiettivi particolari definiti dal PTC. In particolare segnala:

- fasce territoriali poste a confine del Parco, da salvaguardare per motivi di carattere ambientale e/o paesaggistico;
- le sensibilità idrografiche;
- aree di criticità nell'assetto territoriale lungo la rete idrografica, per le quali valgono le discipline di cui all'art. 19 della Normativa di Piano;
- varchi della Rete Ecologica Regionale (RER) da conservare e/o riqualificare;
- "memorie del territorio", manufatti ed elementi caratterizzanti il paesaggio rurale (Allegato F Normativa di PTC).




Figura 1.4 – Estratto della Tavola 2 del PTC vigente.

Le aree di criticità nell'assetto territoriale lungo la rete idrografica sono disciplinate dall'art. 19 " Tutela idrogeologica e dei corpi idrici" della Normativa d PTC:

1. Nel territorio del Parco, ad eccezione delle Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36, nelle aree costituenti scarpate morfologiche, terrazzamenti, creste, sono vietati tutti i movimenti di terra, sbancamenti e livellamenti che possano creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericoli per la stabilità dei pendii; sono ammesse le attività agricole e selvicolturali, nonché le opere di difesa e di consolidamento dei terreni, realizzate di norma con interventi di ingegneria naturalistica.

2. Nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36, la pianificazione comunale detterà apposite norme di difesa del suolo compatibili con i principi di tutela espressi al comma precedente.

3. [...] nelle aree costituenti le scarpate morfologiche e terrazzamenti, è consentito eseguire movimenti di terreno che non implicino, ad opere ultimate, scavi o reinterri di altezza superiore a 1,50 m; questo limite può essere superato per la messa in sicurezza statica dei versanti.

[...]

5. Per la conservazione della funzionalità degli ecosistemi correlati al reticolo idrografico, si dovrà:

a) evitare l'alterazione del bilancio idrologico dei relativi bacini e la conseguente riduzione dell'apporto idrico alla sorgente;

b) evitare le possibili fonti di inquinamento termico e chimico delle acque, incluse quelle di falda, con particolare riferimento a fosfati e nitrati.

6. La Tavola 2 individua la rete idrografica primaria e secondaria; l'Ente gestore definisce nel Parco Naturale, in attuazione dell'art. 164 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate; sia il censimento della rete idrografica che le definizioni operate dall'Ente gestore a termini dell' art. 164 del D.lgs. 152/06, costituiscono riferimento necessario per i soggetti pubblici e privati.

7. In tutte le aree adiacenti l'asta principale dei torrenti e dei principali affluenti è da evitare l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono portare a un sovraccarico idraulico dei corsi d'acqua; a tal fine, i PGT dei Comuni del Parco, in sede di adeguamento di cui al precedente art. 4, dovranno contenere apposite norme per le sistemazioni ed i recuperi di aree urbanizzate di uso pubblico, con lo scopo di abbassare il coefficiente di deflusso e per diminuire gli effetti delle piene; tali norme dovranno prevedere per le coperture di grandi superfici modalità di pavimentazione che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

8. La Tavola 2 individua le aree di criticità nell'assetto territoriale lungo la rete idrografica per le quali i PGT, con il supporto del Parco, definiscono azioni e modalità di progressiva riduzione delle criticità.

9. Al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo del Parco, in sede di pianificazione comunale saranno indicate apposite norme per attuare la salvaguardia ed il miglioramento di tutti gli elementi della rete idrografica; in particolare i corsi d'acqua minori, le rogge ed i canali saranno attivamente conservati nel loro percorso; sono in ogni caso vietati interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, nonché interventi di copertura o tombinatura.

10. Lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico principale e secondario è vietata la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni con muratura che si elevino

oltre la quota del piano di campagna e di scavi, entro la fascia di 10 m dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini, dal ciglio delle sponde; sono, inoltre, vietate le piantagioni e la movimentazione del terreno entro la fascia di 4 m dai limiti sopraindicati. Le recinzioni amovibili (come già espresso all'art. 10) devono comunque essere posizionate ad una distanza non inferiore a m. 4 dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda incisa.

11. Tutti gli interventi da effettuare sulla rete idrografica dovranno rispondere all'obiettivo di rinaturalizzazione ambientale delle sponde e delle aree adiacenti i torrenti. Per questo motivo gli interventi di consolidamento delle sponde dovranno privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, favorendo l'impianto o reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio. Le opere tradizionali di regimazione idraulica, qualora necessarie, saranno eseguite nel rispetto della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse.

[...]

13. Al fine di un miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, tutti gli scarichi nei corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo devono possedere rigorosamente i requisiti di qualità compatibili con l'effettivo stato del recettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Risanamento delle Acque Regionale. In ogni caso è vietata l'immissione di acque che comportino il peggioramento della qualità delle acque del recettore. L'Ente gestore promuove le azioni volte al progressivo superamento delle condizioni di criticità conseguenti alle immissioni di scarichi nei corsi d'acqua; d'intesa con i Comuni, promuove l'adozione di sistemi di depurazione delle acque reflue, ambientalmente compatibili ed economicamente sostenibili, in zone non servite da pubblica fognatura. Gli scarichi nei corsi d'acqua devono anche essere conformi al PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque, d.g.r. 6990 del 31 luglio 2017 - BURL SO n. 36 del 4/9/2017).

14. Per i progetti che riguardano il potenziamento di opere di presa da sorgenti o nuove perforazioni di pozzi, l'Ente gestore esprime parere ai sensi della vigente normativa.

15. Il sistema dei fontanili e delle sorgenti pietrificanti presenti nel territorio del Parco rappresenta un elemento di elevato valore storico-testimoniale, oltre che naturalistico-ambientale e come tale deve essere salvaguardato.

[...]

1.1.3 Sistema ecorelazionale di riferimento

Ai fini dell'analisi sono assunti gli elementi costituenti le reti ecologiche definite alle diverse scale di governo del territorio e di riferimento per il caso in oggetto:

- Rete Ecologica Regionale (RER);
- Rete Ecologica Provinciale (REP).

1.1.3.1 Rete Ecologica Regionale

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) individua le infrastrutture strategiche ("*Infrastrutture prioritarie*") per il conseguimento degli obiettivi di Piano, rispetto a cui la presente proposta di variante deve relazionarsi.

La Rete Ecologica Regionale (RER) costituisce parte integrante delle Infrastrutture prioritarie del PTR.

La RER rappresenta lo strumento per raggiungere le finalità previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica.

I principali obiettivi correlati alla definizione della Rete Ecologica ai diversi livelli sono:

- il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;
- la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all'efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;
- la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico;
- la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- l'integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l'individuazione delle direttrici di permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime.

La RER è costituita da diversi elementi funzionali; tutto il territorio comunale, ad eccezione della zona industriale posta sul confine orientale, è identificato come "*Elementi di primo livello*".

Di specifico interesse sono le segnalazioni di due varchi posti rispettivamente a est, a garanzia dell'unica connessione rimasta con l'area posta tra Merate, Robbiate e Ronco Briantino, e a sud nell'ottica di mantenimento e di deframmentazione dello spazio tra le urbanizzazioni di Lomagna e Osnago.



Figura 1.5 – Elementi della “Rete Ecologica Regionale” nell’ambito in cui si inserisce il territorio comunale (fonte: Geoportale della Lombardia).

1.1.3.2 Rete Ecologica Provinciale

La Provincia di Lecco è dotata di PTCP sin dal 2004; il 23 e 24 marzo 2009 il Consiglio provinciale ha approvato la variante di adeguamento del PTCP alla legge regionale 12 dell’11 marzo 2005.

La variante di revisione del PTCP è stata approvata con delibera di Consiglio provinciale 40 del 9 giugno 2014 (Burl Serie Avvisi e Concorsi n. 33 del 13 agosto 2014).

Con Delibera di Consiglio provinciale n. 35 del 20/06/2022 è stata approvata la variante di adeguamento alla Legge regionale n. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” (Burl Serie Avvisi e Concorsi n. 33 del 17/08/2022).

Il “Quadro Strategico” di Piano definisce la Rete Ecologica Provinciale.

Il progetto di Rete Ecologica Provinciale identifica i seguenti elementi:

- Elementi funzionali della REP (art. 61):
 - "Ambiti di primo livello" (core areas), lungo le valli del T. Molgoretta, con "Zone tampone" ai lati esterni;
 - "Ambiti di secondo livello", estesi nelle aree agricole libere di connessione sovralocale e lungo il T. La Molgora;
 - un "Corridoio ecologico" nella porzione orientale del territorio comunale, lungo cui è segnalato un "varco della REP";
 - Una "Zona di completamento della rete ecologica" lungo il T. La Molgora;
 - Un "Corridoio fluviale di secondo livello" lungo il T. La Molgora;
- Elementi di criticità per la REP (art. 61), rappresentati da:
 - insediamenti interni agli ambiti di primo e secondo livello;
 - infrastrutture interferenti.

Lungo il varco prioritario della REP identificato a cavallo della Sp55, il PTCP prevede il tracciato di "connessione tra il sistema tangenziale milanese e il sistema viabilistico lecchese" (vd. Quadro strutturale 1); tale condizione richiede uno specifico approfondimento in merito alla prevalenza degli elementi del Piano provinciale.




Figura 1.6 – Estratto della Tavola "Rete Ecologica Provinciale - progetto" del Quadro strategico.

Gli elementi della REP sono disciplinati dall'art. 61 nella Normativa di Piano:

61. Rete Ecologica Provinciale

1. Al fine di perseguire la tutela e l'incremento della biodiversità e la valorizzazione degli ecosistemi presenti nel territorio provinciale, il PTCP promuove la tutela e lo sviluppo della rete ecologica, quale strumento per conseguire la conservazione degli habitat naturali, della

flora e della fauna rari e minacciati in coerenza con le Convenzioni internazionali, le Direttive comunitarie e le disposizioni nazionali e regionali, nonché gli strumenti di pianificazione delle Aree regionali protette.

2. Il PTCP promuove lo sviluppo della rete ecologica integrata con le previsioni dei territori contermini e persegue, nel territorio di propria competenza, con il concorso della pianificazione comunale e delle Aree protette, i seguenti obiettivi:

a) contrastare i processi di frammentazione ambientale dei sistemi naturali e semi-naturali, riducendo e mitigando le discontinuità indotte dalle infrastrutture e dai sistemi urbani;

b) salvaguardare gli spazi naturali e seminaturali, favorendone la funzionalità ecologica, la permeabilità biologica, la funzionalità agronomica, e promuovendone usi compatibili anche con finalità paesistiche e turistico-ricreative;

c) mantenere e promuovere un sistema ambientale che interconnetta i principali spazi naturali o semi-naturali esistenti, in particolare rafforzando la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua;

d) contribuire al riequilibrio del sistema ambientale, in quanto luogo prioritario di destinazione delle opere di compensazione (forestale e ambientale) generate dagli interventi infrastrutturali e di crescita insediativa, nonché delle risorse economiche derivabili da fonti varie.

[...]

4. Per rete ecologica si intende un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi, nel quale sono riconosciute aree centrali dove le specie guida mantengano popolazioni sostenibili nel tempo (core areas), aree di protezione per ridurre i fattori di minaccia alle aree centrali (zone tampone), aree di connessione che consentano lo scambio di individui tra le aree precedenti (corridoi e varchi).

[...]

6. Costituiscono elementi strutturali della Rete Ecologica Provinciale (REP) gli elementi della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), il sistema regionale delle aree protette, il sistema provinciale delle aree protette (PLIS) e le altre aree di rilevanza naturalistica riconosciute, segnalate o di progetto. Per gli elementi che hanno già forme di riconoscimento amministrativo, si rimanda ai rispettivi piani di gestione, piani di coordinamento e normative vigenti.

7. Costituiscono elementi funzionali della Rete Ecologica Provinciale (REP) gli elementi definiti nei commi seguenti (commi da 8 a 15), rappresentati nella tavola del PTCP Quadro Strategico - Rete Ecologica Provinciale - Progetto.

8. Ambiti di primo livello (core areas): aree centrali entro le quali mantenere nel tempo le specie-guida delle popolazioni. Valgono i seguenti indirizzi di tutela e valorizzazione:

- riqualificazione degli ecosistemi esistenti secondo i principi di conservazione della natura, mantenendo e incrementando gli habitat di specie di interesse comunitario e i servizi ecosistemici;*
- non sono ammessi nuovi interventi di trasformazione territoriale, fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/2005 e s.m.i. per le aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico;*
- in caso di trasformazioni giudicate strategiche per esigenze territoriali, l'autorità competente dei relativi procedimenti di VAS e/o di VIA valuterà la necessità di applicare anche la Valutazione di Incidenza;*
- divieto di illuminazione dei sentieri a distanze superiori a m. 300 dai centri abitati maggiori e a m. 100 dalle case sparse e dai nuclei minori;*

- *riconnesione delle eventuali interruzioni della rete, mediante interventi idonei, quali rivegetazione e/o opere infrastrutturali indicate nel Documento tecnico 2 - Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e inserimento paesistico ambientale;*
- *miglioramento dell'assetto idrogeologico privilegiando interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.*

Valgono inoltre i seguenti indirizzi particolari per:

a) Aree agricole. Sono da limitare gli sbancamenti di terreno e da incentivare le coltivazioni tradizionali e i prodotti tipici, il recupero del paesaggio, la conservazione e l'incremento degli elementi naturali e seminaturali quali siepi, boschetti, prati stabili, ecc.

b) Boschi. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del bosco intese come miglioramento qualitativo del patrimonio boschivo in un'ottica integrata di sviluppo della funzione ecologica e protettiva, nonché produttiva. E' da favorire la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone. Ove presente, vale la normativa del PIF di competenza.

c) Arbusteti e praterie. Gli interventi devono essere volti alla loro conservazione e valorizzazione, in particolare contrastando l'avanzamento del bosco. E' da favorire il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali.

d) Ecosistemi fluviali. I corsi d'acqua detengono un ruolo connettivo e di arricchimento della rete ecologica. Gli interventi devono essere volti alla tutela e alla conservazione dei tratti di maggior qualità e alla riqualificazione ecologica e rinaturalizzazione di quelli di minore qualità:

- *miglioramento delle capacità autodepurative;*
- *incremento delle fasce riparie e loro connessione con i sistemi forestali di bacino;*
- *azioni per la rimodellazione degli alvei e rinaturalizzazione delle sponde, volti alla riduzione del rischio idraulico con contestuale incremento delle funzioni utili (es. depurazione, aumento della biodiversità, ecc.);*
- *realizzazione di aree di espansione che abbiano caratteristiche naturaliformi in modo da mantenere e incrementare le funzioni utili (servizi ecosistemici);*
- *opere di allargamento e riqualificazione dei manufatti di attraversamento delle infrastrutture.*

[...]

9. Ambiti di secondo livello: aree funzionali che comprendono aree strutturali della rete che hanno subito alterazioni tali da compromettere la connettività del sistema ecologico e la sua funzionalità riguardo ai servizi ecosistemici. Valgono i seguenti indirizzi di miglioramento e valorizzazione:

- *miglioramento di habitat ed ecosistemi, tramite azioni manutentive e di riqualificazione delle funzioni ecologiche limitate dalla frammentazione e/o da una gestione inappropriata;*
- *negli interventi volti a limitare il rischio idrogeologico si privilegiano le tecniche di ingegneria naturalistica;*
- *gli interventi forestali devono tendere al miglioramento dei boschi e alla loro maggiore funzionalità ecosistemica;*
- *le aree agricole ricadenti negli ambiti di secondo livello sono considerate prioritarie per gli interventi di greening previsti dalla politica agricola comune (PAC).*

Nelle aree rurali e perifluviali degli ambiti di secondo livello, caratterizzati da un impoverimento degli ecosistemi, valgono gli indirizzi delle zone di completamento della rete ecologica di cui al comma seguente.

[...]

10. *Zone di completamento della rete ecologica: aree di pregio ecologico basso o medio basso, localizzate in punti strategici per la connettività o per la valorizzazione degli ambiti della rete ecologica. Sono le aree prioritarie per gli interventi di miglioramento ambientale, ove localizzare le compensazioni ambientali di cui all'art. 71 delle presenti norme. Valgono i seguenti indirizzi di valorizzazione e miglioramento:*

- *prevalente utilizzo dell'ingegneria naturalistica per la riduzione del rischio idrogeologico e aumento della copertura dei suoli attraverso l'impiego di specie vegetali idonee;*
- *impianto di siepi nelle aree agricole, privilegiando quelle posizionate in modo tale da aumentare la connessione tra gli elementi funzionali alla rete;*
- *rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e opere di allargamento e riqualificazione dei manufatti di attraversamento delle infrastrutture;*
- *le aree agricole ricadenti nelle zone di completamento sono considerate prioritarie per gli interventi di greening previsti dalla politica agricola comune (PAC).*

11. *Zone tampone: aree di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia agli ambiti della rete ecologica, il cui scopo è la riduzione dei disturbi reciproci tra aree per la conservazione della natura e aree a pressione antropica. Valgono i seguenti indirizzi di tutela e valorizzazione:*

- *sono da evitare le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo (urbanizzazione diffusa) e di alto impatto (impianti industriali inquinanti e legati a un elevato carico trasportistico);*
- *mantenimento di un rapporto elevato tra superficie drenante vegetata e superficie impermeabilizzata;*
- *conservazione/rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, privilegiando la diversificazione morfologica degli alvei e la ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale, in particolare in corrispondenza degli innesti con gli ambiti di primo livello (core areas);*
- *la realizzazione di nuove infrastrutture lineari o la riqualificazione delle esistenti è subordinata all'individuazione di adeguate opere di mitigazione e/o compensazione (cfr. Documento tecnico 2 - Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e inserimento paesistico ambientale);*
- *opportuna progettazione delle aree verdi, anche private, privilegiando l'impiego di specie autoctone;*
- *sono consigliate le attività economiche primarie della filiera del legno, agricoltura non intensiva, attività agrituristiche, centri di didattica ambientale ed attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto.*

12. *Corridoi ecologici: elementi di connessione tra gli ambiti della rete. Sono individuati cartograficamente con frecce sovrapposte agli ambiti di primo e secondo livello, in presenza di strettoie, o a zone di completamento:*

a) corridoi su ambiti di primo e secondo livello, per i quali valgono i seguenti indirizzi di tutela e valorizzazione:

- *preservazione della continuità territoriale e della funzionalità ecologica dei corridoi;*
- *dovranno essere evitati interventi che possano generare saldature tra edificati;*
- *non è ammessa l'individuazione di nuovi Ambiti di Trasformazione in corrispondenza dei corridoi ecologici. L'attuazione di eventuali previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti all'atto di approvazione della revisione del PTCP, che prevedano il restringimento del corridoio, dovrà in ogni caso assicurare una larghezza minima dello spazio ineditato idonea alla continuità ecologica e prevedere interventi di mitigazione.*

[...]

13. *Corridoi fluviali: corsi d'acqua principali e secondari e relative aree di pertinenza fluviale con valore ecologico attuale e potenziale. Si distinguono, sia rispetto al disegno complessivo*

di rete ecologica che in relazione all'ampiezza e alla funzionalità degli stessi, in corridoi fluviali di primo livello (Adda, Lambro e Pioverna) e corridoi fluviali di secondo livello. Valgono i seguenti indirizzi di tutela e valorizzazione:

- *mantenimento di una fascia continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale che consenta gli spostamenti della fauna da un'area naturale ad un'altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione altrimenti precluse;*
- *azioni per la rimodellazione degli alvei e rinaturalizzazione delle sponde, volti alla riduzione del rischio idraulico con contestuale incremento delle funzioni utili (es. depurazione, aumento della biodiversità, ecc.);*
- *la realizzazione di eventuali nuovi tracciati di infrastrutture viabilistiche e ferroviarie dovrà minimizzare le intersezioni con i corridoi. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di individuare un diverso tracciato non interferente, dovranno essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale. Particolare attenzione verrà data ai manufatti di attraversamento stradale al fine di ottimizzare l'attraversamento per la continuità ecologica.*
- *la realizzazione di nuovi insediamenti od opere che interferiscano con la continuità dei corridoi dovrà essere verificata con le previsioni del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) e prevedere:*
 - *per i corridoi di primo livello, la realizzazione di un ecosistema filtro diversificato, orientato nel senso del corridoio, avente una larghezza indicativa di almeno 50 m e lunghezza pari a quella dell'ambito di intervento;*
 - *per i corridoi di secondo livello, la realizzazione di un ecosistema filtro diversificato, orientato nel senso del corridoio, avente una larghezza indicativa di almeno 10 m e lunghezza pari a quella dell'ambito di intervento.*
- *nell'ambito delle derivazioni di acque superficiali, al fine di salvaguardare la risorsa idrica, deve essere garantito:*
 - *il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal PTUA;*
 - *il controllo e il monitoraggio del Deflusso Minimo Vitale a valle delle derivazioni [...].*
- *non possono essere attuate nuove derivazioni di acqua:*
 - *nei bacini montani aventi superficie inferiore di 10 kmq,*
 - *lungo i corridoi fluviali di primo livello,*
 - *nei Parchi Regionali, nelle Riserve Naturali, nei SIC e nelle ZPS.*
- *possono essere attuate nuove derivazioni d'acqua per usi di interesse locale, quando sussistano esigenze di approvvigionamento non altrimenti soddisficibili, anche in deroga a quanto stabilito al punto precedente, [...].*

Per i corridoi fluviali di secondo livello da riqualificare valgono inoltre i seguenti indirizzi particolari:

- *promuovere azioni per l'allargamento dell'alveo a favore dell'eliminazione di opere idrauliche, la rimodellazione e la rinaturalizzazione delle sponde, volti al ripristino della vegetazione spondale e delle funzioni ecologiche fluviali;*
- *la realizzazione di eventuali nuovi tracciati di infrastrutture viabilistiche e ferroviarie dovrà essere mirata ad attivare interventi compensativi finalizzati alla riqualificazione dei tratti dei corsi d'acqua interessati, anche se di qualità attuale bassa;*
- *particolare attenzione verrà data ai manufatti di attraversamento stradale, in occasione di adeguamento, al fine di ottimizzare l'attraversamento per la continuità ecologica.*

14. *Varchi: parti della rete, generalmente tratti di corridoi ecologici ove sono presenti strettoie, specie in corrispondenza di infrastrutture lineari interferenti o dove l'espansione urbana sta determinando una significativa riduzione degli spazi aperti con rischio di occlusione. In cartografia sono evidenziati:*

- *i varchi della REP che confermano i varchi della RER (Rete Ecologica Regionale);*
- *i varchi prioritari per la REP, con valenza sovra-provinciale, in quanto strategici per le connessioni con le reti delle province limitrofe.*

Valgono i seguenti indirizzi:

- *evitare interventi che generano o possano favorire saldature tra edifici;*
- *riequipaggiamento vegetazionale con specie autoctone idonee;*
- *l'estensione dei varchi dovrebbe garantire ampiezze minime di 200 metri per la rete di primo livello e di 50 metri per quella di secondo livello, liberi da recinzioni o altri manufatti limitativi. A fronte della dimostrata impossibilità di raggiungere tali ampiezze, potranno essere ammesse larghezze inferiori, a condizione che la qualità degli habitat di questi varchi sia particolarmente elevata, con l'impianto di vegetazione e l'inserimento di fasce tampone capaci di ridurre significativamente i disturbi d'origine esterna alla rete e di contenere le interferenze antropiche;*
- *non è ammessa l'individuazione nei PGT di nuovi ambiti di trasformazione in corrispondenza dei varchi. L'attuazione di eventuali previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti all'atto di approvazione della revisione del PTCP, che comportano il restringimento del varco, deve comunque conformarsi alla disposizione di cui al punto precedente;*
- *in caso di interferenza con tracciati di infrastrutture ferroviarie o viabilistiche (aventi due o più corsie per senso di marcia), sia esistenti che previsti, dovranno essere realizzati passaggi faunistici adeguati a soddisfare l'esigenza di permeabilità ecologica.*

Nei Quaderni delle UdP sono perimetrati i varchi che presentano maggiori minacce di occlusione. Le aree interne a tali perimetrazioni sono escluse da interventi di impermeabilizzazione del suolo e costituiscono aree prioritarie per opere di rinaturalizzazione e/o riqualificazione.

All'interno dei varchi si attuano le misure indicate nel Documento tecnico 2 - Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e inserimento paesistico ambientale.

15. *Costituiscono elementi di criticità per la rete ecologica:*

a) Aree urbane e insediamenti interni agli ambiti di primo e secondo livello. Gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali devono prevedere, per le edificazioni esistenti, per gli ampliamenti e le nuove realizzazioni, norme apposite per ridurre il consumo energetico, favorire l'uso di energie da fonti rinnovabili e favorire il riuso e la conservazione della risorsa idrica, al fine di ridurre al minimo l'impatto anche delle reti tecnologiche. I nuclei sparsi, non serviti da rete fognaria, devono disporre di impianti di fitodepurazione dei reflui, compatibilmente con le caratteristiche orografiche del sito.

[...]

c) Infrastrutture lineari

Le strade di tutte le categorie, comprese quelle sterrate, costituiscono barriere per la rete ecologica, pertanto all'interno di varchi e corridoi è necessario effettuare interventi di mitigazione per le infrastrutture presenti.

Nel caso di nuova realizzazione di infrastrutture che interrompano la continuità o interferiscano con la funzionalità della rete ecologica, dovranno essere previsti passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale di invito e copertura, specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio nonché opere di compensazione paesistico-ambientale.

Per i tratti esistenti a maggior interferenza, evidenziati nella tavola della Rete Ecologica Provinciale si individuano le seguenti tipologie:

[...]

c 2 - infrastrutture interferenti

Per tali tipologie, in occasione di interventi di adeguamento e/o riqualificazione, dovranno essere realizzate opere di deframmentazione e di mitigazione degli effetti del traffico sulle dinamiche faunistiche.

[...]

18. Le trasformazioni che interessano elementi o ambiti della Rete Ecologica Provinciale devono prevedere interventi di miglioramento delle aree naturali esistenti, la riqualificazione di aree degradate funzionali alla rete ecologica, la realizzazione di neo ecosistemi naturaliformi (zone umide, aree boscate e arbustive), nonché il mantenimento dei sistemi agricoli e l'incremento della naturalità, mediante fasce boscate, siepi e filari.

19. Al fine di accrescere l'efficacia della rete ecologica, le trasformazioni d'uso del suolo in ambiti della rete ecologica provinciale devono prevedere azioni contestuali e/o preventive di mitigazione e compensazione, da realizzarsi secondo la normativa del PIF vigente nelle aree boschive e secondo l'art. 71 delle presenti norme nelle altre aree.

20. Ai sensi della DGR 29 febbraio 2000, n. VI/48740 e del RR 5/2007, gli interventi di completamento della vegetazione esistente e di rivegetazione di aree naturali, seminaturali e all'interno dei contesti agricoli e rurali compresi negli ambiti di primo e di secondo livello e nelle zone tampone, dovranno utilizzare specie autoctone.

21. I Piani di Governo del Territorio predispongono il progetto di rete ecologica alla scala comunale (REC) in coerenza con il progetto di rete ecologica provinciale (REP). A tal fine e per quanto previsto all'art. 9, comma 1 della L.R. 12/2005, gli strumenti urbanistici comunali si attengono del capitolo 5 "Le reti ecologiche comunali (REC)" del documento "Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali" allegato alla DGR 26 novembre 2008, n. VIII/8515 "Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali" e s.m.i. di cui alla DGR 30 dicembre 2009, n. VIII/10962.

22. I comuni nel Piano dei Servizi definiscono ambiti prioritari da riqualificare ove realizzare gli interventi di compensazione di cui al precedente comma 19, opportunamente inquadrati in relazione anche agli interventi resi possibili dalle risorse economiche provenienti dalla maggiorazione del contributo di costruzione di cui all'art. 43 della L.R. 12/2005.

23. I comuni definiscono la consistenza delle misure di compensazione in relazione alle tipologie di intervento previste. In assenza di tale definizione, si individuano i seguenti rapporti:

- per ogni mc edificato, sia interrato che fuori terra, verranno calcolati 3 m lineari di siepi o 1 mq di bosco o ecosistema equivalente;*
- per ogni mq di strada, 5 mq di bosco o ecosistema equivalente;*
- [...].*

1.2 Contenuti della proposta di Variante

Ai fini della presente analisi ambientale, sono stati analizzati i contenuti degli elaborati della proposta di variante messi a disposizione, ricercando le modifiche effettive introdotte rispetto allo scenario urbanistico-territoriale del Piano vigente che possono avere, direttamente o indirettamente, una relazione concreta con gli aspetti ambientali.

Sono state considerate le modifiche che trovano effettiva collocazione nell'apparato documentale con valore di disciplina dei tre atti di PGT della proposta di variante.

Le modifiche individuate dal confronto tra vigente PGT e proposta di variante sono nel seguito illustrate.

1.2.1 Documento di Piano

Le previsioni del Documento di Piano non introducono nuove funzioni residenziali in capo alle Aree di Trasformazione.

Con riferimento alla stima del fabbisogno insediativo per funzioni diverse da quella residenziale, il Documento di Piano conferma l'area di trasformazione relativa all'ex Fiera di Osnago avente valenza sovralocale in termini di effetti strategici e potenziali ricadute che necessariamente possono interessare il territorio extra-comunale.

Il PGT vigente prevede l'Ambito di Trasformazione PP1 "Fiera di Osnago", distribuito in tre comparti nella porzione orientale del territorio comunale.




Figura 1.7 – Estratto della Tavola 1.1 "Documento di Piano" del PGT vigente, con evidenza dell'Ambito PP1.




Figura 1.8 – Estratto della Scheda dell'Ambito di trasformazione PP1 del documento "Allegato A | Schede Ambiti di Trasformazione" del PGT vigente.

Il PGT vigente prevede nei tre comparti A, B1 e B costituenti l'Ambito PP1 differenti potenzialità insediative:

- Ambito A:
 - superficie territoriale complessiva : circa 17.000 mq;
 - superficie lorda di pavimento: massimo 6.500 mq;
 - altezza massima: 12 m;
 - rapporto di copertura massima: 50%;
 - destinazioni d'uso: usi ricettivi, congressuali espositivi e complementari quali: bar, ristoranti, edicole e altri esercizi pubblici, artigianato di servizio, negozi di vicinato, servizi per il tempo libero, servizi di interesse pubblico e generale; sono altresì ammessi gli usi produttivi e gli usi complementari al produttivo;
 - l'intervento è subordinato alle seguenti condizioni:
 - rifacimento della rotonda fra la Sp342dir, via Martiri della Liberazione, via XX Settembre e via Delle Marasche, secondo il progetto definito di concerto con la Provincia di Lecco e le indicazioni del piano del Traffico del comune di Osnago; tale opera dovrà essere finanziata quale standard aggiuntivo fino ad un importo massimo pari al 50% dei costi complessivi;

- cessione delle aree non già di proprietà pubblica di cui all'ambito b1 quale standard qualitativo e fino ad una occorrenza di 2.955 mq;
 - riqualificazione (sistemazione accessi e arredo urbano, alberatura, realizzazione pista ciclo-pedonale, realizzazione di barriere anti-rumore a protezione delle residenze attigue, ecc.) di via Martiri della Liberazione nel tratto compreso fra le due rotonde (Sp 342 dir e via Martiri della Liberazione e incrocio fra questa e via XXV Aprile) e delle aree attigue (giardino pubblico) quale standard qualitativo;
 - contestuale sistemazione dell'edificio con destinazione commerciale denominato "*Ca de matt*", esterno all'ambito di intervento, e della relativa viabilità di accesso, secondo quanto ammesso dal PGT;
 - realizzazione di un parcheggio di almeno 50 posti auto da destinare alla Fiera;
- Ambito B1:
 - superficie territoriale: circa 23.000 mq;
 - superficie lorda di pavimento: massimo 0,8 mq/mq superficie fondiaria;
 - altezza: massima 12 m (fatte salve le deroghe di cui all'art. 16, comma 1, delle NTA di Piano: impianti e manufatti con caratteri particolari);
 - rapporto di copertura: massimo 50%;
 - destinazioni d'uso: usi espositivi e complementari, quali bar, ristoranti, edicole, esercizi pubblici, artigianato di servizio, servizi per il tempo libero, servizi di interesse pubblico e generale;
 - l'intervento è subordinato alle seguenti condizioni:
 - adozione di idonee soluzioni atte a contenere le emissioni sonore;
 - realizzazione di un parcheggio non inferiore a 300 posti auto;
 - adeguata sistemazione degli spazi pertinenziali;
 - Ambito B:
 - superficie territoriale: massimo 90.000 mq;
 - superficie lorda di pavimento: massimo 57.600 mq;
 - altezza: massimo 12 m (fatte salve le deroghe di cui all'art. 16, comma 1, delle NTA di Piano: impianti e manufatti con caratteri particolari);
 - rapporto di copertura: massimo 70%;
 - destinazioni d'uso: usi produttivi, usi complementari al produttivo;
 - l'intervento è subordinato alle seguenti condizioni:
 - realizzazione quale standard qualitativo dell'edificio destinato ad ospitare la Fiera e dei relativi parcheggi per almeno 300 posti auto;
 - cessione delle aree non già di proprietà pubblica di cui all'Ambito b1 quale standard qualitativo e fino ad una occorrenza di 13.695 mq;
 - recupero quale standard qualitativo e per un importo complessivo comunque non superiore a € 1.200.000 dell'immobile denominato "*Cassinetta*" da destinarsi esclusivamente agli usi di interesse comune di cui all'art. 13 delle NTA; qualora l'intervento sia realizzato secondo altre modalità e procedure, è prevista la realizzazione di opera pubblica o di

interesse pubblico generale differente ma di pari evenienza e da definirsi successivamente;

- realizzazione del collettore fognario da Merate verso Osnago lungo Via Martiri della Liberta quale opera di urbanizzazione primaria;
- riserva di una porzione del nuovo intervento all'insediamento prioritario di aziende già presenti nel territorio lecchese, secondo le modalità e la tempistica che saranno definite dalla procedura negoziale;
- potenziamento della viabilità di accesso all'ambito di intervento (lotto – rotonda via Martiri della Liberazione, via XXV aprile);
- una quota di parcheggi pertinenziali almeno pari al 10% della superficie territoriale dovranno essere liberamente utilizzabili dai visitatori della Fiera per le sue manifestazioni;
- realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento fra i parcheggi e l'Ambito b1.

La proposta di variante riconferma i tre ambiti, ma ne modifica le potenzialità insediative e di occupazione areale.



Figura 1.9 – Estratto della Tavola DdP b.5.0.b "Assetto generale delle aree produttive di interesse sovracomunale" della proposta di variante.

Come indicato nel documento DdP b.1.0 "Direttive per il governo del territorio" della proposta di variante, l'attuazione dei tre sub-ambiti è subordinata sia all'espressione di parere positivo in sede di valutazione dei contenuti del Documento di Piano, da parte della

Commissione di Vigilanza dell' " *Accordo di Programma per l'avvio dell'Agenda Strategica di Coordinamento Locale per la Definizione del Sistema Ambientale Infrastrutturale e Produttivo del Meratese* ", sia al coordinamento della pianificazione attuativa dei singoli comparti mediante studio preprogettuale d'insieme volto all'evidenziazione delle correlazioni infrastrutturali, paesaggistiche e al coordinamento delle ricadute ecosistemiche e ambientali.

Inoltre, la realizzazione delle previsioni in capo alle singole aree di trasformazione è subordinata all'esecuzione di studi sulla viabilità e sul traffico finalizzati alla verifica di compatibilità tra i volumi di traffico generati dai nuovi insediamenti e la capacità della rete esistente, al fine di dimensionare correttamente intersezioni e svincoli.

1.2.1.1 Sub-ambito AT1.1

L'attuazione del sub-ambito AT1.1 è finalizzata al compimento dei seguenti obiettivi specifici:

- realizzare un sito per attività economiche qualificate, attinente i settori terziario avanzato e produttivo, con particolare riferimento ad attività di ricerca, formazione, sviluppo, *information technology*, robotica, e altre attività di produzione con elevato contenuto tecnico e tecnologico ed elevata densità di addetti con elevata qualificazione e formazione;
- in alternativa a quanto descritto al precedente alinea, realizzare un sito per attività di ricerca, formazione, sviluppo configurato quale " *fab lab* " (*fabrication laboratory*) anche dotato di residenze per ricercatori e operatori, configurate per permanenza di breve e medio termine dotate di attrezzature e spazi per *smart working*.

Superficie fondiaria complessiva del comparto è pari a 17.000 mq, di cui:

- superficie fondiaria edificabile: 9.500 mq;
- superficie fondiaria a verde: 7.500 mq (deve comprendere le aree di ripa e alle macchie boscate esistenti, oggetto di tutela e valorizzazione);
- superficie lorda edificabile: 6.500 mq.

Sono ammesse unicamente destinazioni d'uso afferenti alle seguenti categorie funzionali:

- residenziale, limitatamente a residenze in locazione, destinate a permanenza di breve e medio termine di personale e congiunti, operante nel contesto delle attività produttive del territorio di cui all' " *Accordo di Programma per l'avvio dell'Agenda Strategica di Coordinamento Locale per la Definizione del Sistema Ambientale Infrastrutturale e Produttivo del Meratese* ", dato atto che tale limitazione dovrà essere espressamente disciplinata nella convenzione per l'attuazione delle previsioni urbanistiche di cui alla presente direttiva;
- produttiva e direzionale, limitatamente alle attività aderenti agli obiettivi declinati per il presente sub-ambito, con espresso divieto di insediamento per attività economiche afferenti al settore logistico e ad attività che non prevedono la produzione, la ricerca e lo sviluppo in situ.

Con riferimento al documento DdP b.5.0.b *"Assetto generale delle aree produttive di interesse sovracomunale"*, l'attuazione delle previsioni in capo al comparto è subordinato alla realizzazione del tratto da "1" a "3" del collegamento stradale identificato sul summenzionato documento con il codice "A" tra la via Martiri della Liberazione e la ex s.s. 342dir, necessario per l'accesso al comparto, avente le seguenti caratteristiche specifiche:

- innesto sulla rotatoria di via Martiri della Liberazione, la cui configurazione dovrà essere definita mediante specifico studio della viabilità;
- pista ciclabile in sede propria, preferibilmente in fregio alla nuova sede stradale e da essa separata mediante manufatti invalicabili da veicoli, aventi caratteristiche conformi a quanto dettato dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;
- banchina a verde lungo i cigli, avente larghezza minima di cm 50;
- fossi laterali finalizzati alla raccolta e al drenaggio delle acque, progettati e attrezzati con finalità di fitodepurazione;
- alberatura a filare lungo entrambi i cigli stradali del tratto stradale da "2" a "3".

1.2.1.2 Sub-ambito AT1.2

L'attuazione del sub-ambito AT1.2 è finalizzata al compimento dei seguenti obiettivi specifici:

- realizzare un polo integrato per lo svolgimento di attività di alta formazione del personale tecnico ed operativo per le attività manifatturiere, avente caratteristiche idonee per l'inquadramento nel sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), anche con il concorso degli enti territoriali competenti e dei soggetti istituzionali rappresentanti le categorie (Confindustria, sindacati, ecc.);
- realizzare una sede idonea per lo svolgimento di manifestazioni di interesse locale finalizzate alla promozione e sviluppo di forme di agricoltura sostenibile e filiera corta, anche per l'organizzazione di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, integrato da strutture idonee per l'esercizio anche temporaneo di attività di somministrazione cibi e bevande e per attività aggregative di carattere sociale;
- riconduzione all'uso agricolo delle aree attualmente edificate e delle aree dotate di pavimentazione impermeabile o sterrate le cui caratteristiche pedologiche sono state compromesse da usi che ne hanno determinato condizioni di sostanziale sterilità tali da impedire l'utilizzo agricolo.

Superficie fondiaria complessiva del comparto è pari a 25.300 mq, di cui:

- superficie fondiaria edificabile: 6.300 mq;
- superficie fondiaria a verde: 19.000 mq (la superficie a verde dovrà essere oggetto di riqualificazione pedologica finalizzata alla conduzione agricola);
- superficie lorda edificabile: 3.900 mq.

Sono ammesse unicamente destinazioni d'uso afferenti alle seguenti categorie funzionali:

- servizi di interesse pubblico o generale, così come definiti dagli obiettivi specifici per il presente sub-ambito, il cui esercizio dovrà essere regolato da specifica convenzione,
- rurale, limitatamente alle attività di coltivazione, anche con vendita diretta, con esclusione delle attività di trasformazione dei prodotti; con esclusione delle attività di allevamento e zootecniche in genere, con esclusione di edificazione ad eccezione di quanto eventualmente necessario per l'esercizio di attività di vendita diretta.

Con riferimento al documento DdP b.5.0.b "*Assetto generale delle aree produttive di interesse sovracomunale*", l'attuazione delle previsioni in capo al comparto è subordinato alla realizzazione delle opere di viabilità previste in capo al comparto AT1.1 diramate dall'attuale rotatoria lungo via Martiri della Libertà e identificate sul summenzionato documento con il codice "A", avente le seguenti caratteristiche specifiche:

- innesto sulla rotatoria di via Martiri della Liberazione, la cui configurazione dovrà essere definita mediante specifico studio della viabilità;
- pista ciclabile in sede propria, preferibilmente in fregio alla nuova sede stradale e da essa separata mediante manufatti invalicabili da veicoli, aventi caratteristiche conformi a quanto dettato dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;
- banchina a verde lungo i cigli, avente larghezza minima di cm 50;
- fossi laterali finalizzati alla raccolta e al drenaggio delle acque, progettati e attrezzati con finalità di fitodepurazione;
- alberatura a filare lungo entrambi i cigli stradali del tratto stradale da "2" a "3".

1.2.1.3 Sub-ambito AT1.3

L'attuazione del sub-ambito AT1.3 è finalizzata al compimento dei seguenti obiettivi specifici:

- realizzare un sito per attività produttive qualificate, attinente il settore manifatturiero, con espressa esclusione di attività logistiche e di attività in genere che non determinano la produzione in loco di manufatti.

Superficie fondiaria complessiva del comparto è pari a 98.900 mq, di cui:

- superficie fondiaria edificabile: 88.600 mq;
- superficie fondiaria a verde: 10.300 mq (la superficie a verde dovrà essere principalmente dislocata con il fine di mitigare i margini in diretta relazione con le aree agricole lungo il perimetro esternamente al comparto);
- superficie lorda edificabile: 57.600 mq.

E' ammessa unicamente la destinazione d'uso produttiva e direzionale, limitatamente alle attività aderenti agli obiettivi specifici sopra indicati, con espresso divieto di insediamento

per attività economiche afferenti al settore logistico e ad attività che non prevedono la produzione, la ricerca e lo sviluppo in situ.

L'attuazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione funzionali al comparto:

- raccordo stradale diramato dalla rotatoria esistente lungo la strada provinciale, identificato nella già citata Tavola DdP b.5.0.b con il codice "C", con calibro idoneo per il transito di autoarticolati, in ampliamento del tracciato esistente al servizio degli insediamenti produttivi esistenti, con banchina a verde lungo i cigli avente larghezza minima di cm 50, e fossi laterali finalizzati alla raccolta e al drenaggio delle acque, progettati e attrezzati con finalità di fitodepurazione;
- pista ciclabile in sede propria (tratto 8 - 9), identificata nel summenzionato elaborato DdP b.5.0.b con il codice "D" diramata dalla viabilità ciclopedonale esistente, avente caratteristiche conformi a quanto dettato dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;
- manutenzione straordinaria dei percorsi ciclopedonali esistenti (tratti 4 - 5 - 6 - 7 - 8);
- rafforzamento del varco della rete ecologica in direzione nord/sud in corrispondenza delle aree interposte tra la rotatoria e l'insediamento produttivo, mediante interventi identificati nella Tavola DdP b.5.0.b con il codice "B" concernenti l'equipaggiamento arboreo ed arbustivo delle aree in corrispondenza delle infrastrutture stradali, la modellazione del suolo finalizzata alla realizzazione di un attraversamento faunistico delle sedi stradali; le soluzioni tecniche per il rafforzamento del varco della rete ecologica dovranno essere espressamente valutate e approvate dai competenti organi della Provincia di Lecco.

1.2.2 Piano dei Servizi

Per il Piano dei Servizi sono confermati o servizi esistenti e di previsione del PGT vigente.

E' confermato lo spazio a servizio delle attività pubbliche o privati di interesse generale in tra via Papa Giovanni XXIII e via Mazzini già di previsione del PGT (con codice Sp/2GC), ricodificato dalla proposta di variante come Sp/1GC, finalizzato al miglioramento della dotazione di aree per attività di interesse generale a favore di enti, associazioni e operatori privati attivi sul territorio comunale.

E' introdotta rispetto al PGT un'area "*sgambamento cani*" al margine esterno del tessuto urbano consolidato lungo via Trieste, di superficie 2.635 mq (Sp/2VT).




Figura 1.10 – Estratto della Tavola PdS b.1.0 "Localizzazioni del Piano dei Servizi" della proposta di variante.

1.2.3 Piano delle Regole

Il tessuto urbano consolidato risulta pressoché saturo per tutte le destinazioni che lo compongono.

La proposta di variante non prevede rispetto al PGT vigente espansioni del TUC, né modifiche delle destinazioni già previste.

La proposta di variante suddivide il territorio comunale in "Ambiti territoriali".

L'Ambito territoriale T1 rappresenta i sistemi insediativi di pregio, ed è costituito dal nucleo storico principale e dalle Cascine Orane oltre che da altri edifici o insediamenti aventi significativo valore per la storia locale.

In T1 persiste un modello insediativo fondato su una sequenza di tipi edilizi di origine nobile o rurale, che determinano una organizzazione spaziale tale da consentire la netta distinzione tra spazio aperto pubblico e spazio aperto privato.

In T1 la proposta di variante attesta il diritto edificatorio pari alla superficie lorda esistente.

L'Ambito territoriale T2 rappresenta i sistemi insediativi consolidati, ed è costituito dal territorio coincidente con il tessuto edilizio sviluppatosi in epoca recente, caratterizzato da una moltitudine di edifici, principalmente di tipo isolato con destinazione d'uso residenziale, realizzati in forza di singoli episodi edificatori o di taluni processi di progettazione unitaria.

In T2 la densità edilizia risulta perlopiù di modesta entità, ad eccezione di taluni brani edificati di carattere episodico caratterizzati da densità più elevate.

In tale tessuto persiste un modello insediativo fondato su una sequenza di tipi edilizi isolati, in gran parte ascrivibili alla tipologia "villa" o "villino", con presenza minoritaria di altre tipologie edilizie caratterizzate da maggiore dimensione; la gran parte dei tipi edilizi risulta dotata di superfici pertinenziali, spesso sistemate a verde.

In tale Ambito sono definiti i seguenti parametri e indici:

- diritto edificatorio = 0,25 mq/mq;
- indice fondiario massimo = 0,33 mq/mq;
- indice di copertura = max. 20 %;
- altezza massima = 8 m;
- superficie filtrante = min. 60%.

L'Ambito territoriale T3 rappresenta il sistema insediativo delle cascina Orane, caratterizzato da una moltitudine di edifici di tipo isolato con destinazione d'uso residenziale, realizzati in forza di singoli episodi edificatori.

In T3 la densità edilizia risulta di modesta entità e persiste un modello insediativo fondato su una sequenza di tipi edilizi isolati, ascrivibili alla tipologia "villa" o "villino"; i tipi edilizi risultano dotati di superfici pertinenziali sistemate a verde.

In tale Ambito sono definiti i seguenti parametri e indici:

- diritto edificatorio = 0,15 mq/mq;
- indice fondiario massimo = 0,20 mq/mq;
- indice di copertura = max. 12 %;
- altezza massima = 8 m;
- superficie filtrante = min. 80%.

L'Ambito territoriale T4 rappresenta il sistema insediativo per l'economia locale ed è occupato pressoché totalmente da tipi edilizi specifici per lo svolgimento di attività economiche, produttive e commerciali. L'Ambito T4 si caratterizza per la sequenza di edifici e aree pertinenziali la cui morfologia dipende esclusivamente da esigenze funzionali o dall'identificabilità di soggetti esercenti le singole attività; è assente qualsiasi disegno urbano riconoscibile. T4 presenta aree pertinenziali pressoché integralmente pavimentate, talvolta di ingente dimensione, funzionali all'attività svolta.

Sono stati identificati due sub-ambiti distinguibili per specificità della destinazione d'uso prevalente:

- sub-ambito T4a: per attività produttive;
- sub-ambito T4b: per attività commerciali.

Nel sub-ambito T4a sono definiti i seguenti parametri e indici:

- diritto edificatorio = 0,60 mq/mq;
- indice fondiario massimo = 0,80 mq/mq;

- indice di copertura = max. 50 %;
- altezza massima = 12 m;
- superficie filtrante = min. 20%.

Nel sub-ambito T4b sono definiti i seguenti parametri e indici:

- diritto edificatorio = 0,24 mq/mq;
- indice fondiario massimo = 0,30 mq/mq;
- indice di copertura = max. 30 %;
- altezza massima = 12 m;
- superficie filtrante = min. 40%.

Dall'analisi del nuovo apparato di disciplina proposto dalla variante (vd. documento PdR 1.0 "*Disciplina generale*"), si evidenziano le seguenti modifiche normative rispetto al PGT che richiamano un'attenzione per le possibili ricadute ambientali:

- (vd. artt. 26 e 32) in riferimento nello specifico al sub-ambito T4b relativo alle attività commerciali, la proposta di variante non ammette rispetto al PGT vigente l'apertura di nuove medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione di quelle derivanti dall'accorpamento di esercizi di vicinato o dall'ampliamento delle superfici di vendita di esercizi di vicinato esistenti, entro comunque il limite massimo di 400 mq;
- (vd. art. 75, comma 3) in T4 è ammesso l'ampliamento straordinario degli edifici esistenti nella misura massima del 20% una tantum valutato in termini di SL, anche a seguito della saturazione della capacità edificatoria determinata dall'indice I_{fmax} , al fine di consentire il potenziamento delle attività economiche esistenti; per quanto attiene nello specifico il sub-ambito T4b l'ampliamento straordinario suddetto non potrà dar luogo a incremento della superficie di vendita;
- (vd. art. 75, comma 4), per gli edifici residenziali esistenti non pertinenti (così come risultanti da licenze, concessioni, permessi, denunce in atti) ad alcuna attività produttiva e comunque compresi nell'ambito territoriale T4 che risultano tali alla data di avvio del procedimento per la formazione del PGT, è consentito un incremento della SL esistente in ragione del 20%; qualora l'applicazione dell'aliquota incrementale di cui sopra determinasse una SL aggiuntiva inferiore a 35 mq, è comunque consentito un incremento della SL esistente fino ad un massimo di mq 35 ed in ogni caso l'incremento non dovrà determinare il superamento di una SL massima stabilita in 250 mq.

L'area non urbana corrisponde all'Ambito territoriale T5; il diritto edificatorio per l'Ambito T5 è definito dal comma 3 dell'art. 59 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 nella seguente misura:

- DE = 0,06 mc/mq (ossia 0,02 mq/mq), su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
- DE = 0,01 mc/mq (ossia 0,0033 mq/mq), per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
- DE = 0,03 mc/mq (ossia 0,01 mq/mq), sugli altri terreni agricoli.

Sono, inoltre, identificate "*Aree monofunzionali*" all'interno dei suddetti Ambito territoriali.

Affinché le condizioni di omogeneità all'origine del riconoscimento degli ambiti territoriali non risultino influenzate o alterate da elementi puntuali manifestamente devianti rispetto alle generali caratteristiche dell'ambito (e per i quali non è definibile uno specifico ambito dato il carattere di puntualità), sono stati individuati i seguenti elementi esistenti avulsi dalla condizione d'ambito:

- aree per attività produttive urbane (AMF1);
- aree per impianti di distribuzione carburanti e autolavaggi (AMF2);
- aree per impianti tecnologici (AMF3);
- aree per cimiteri e aree di rispetto cimiteriale (AMF4).

2 DATI INERENTI AI SITI NATURA 2000 INTERESSATI

La ZSC IT2030006 "Valle S. Croce e Valle del Curone" nella sua complessità riveste un elevato valore turistico, ricreativo, che comporta problemi di conservazione di alcune formazioni naturali.

In riferimento alla sua posizione geografica risultano importanti le componenti faunistiche, soprattutto la fauna invertebrata e l'avifauna.

Analogamente sono di particolare pregio le formazioni boschive, i prati falciati e le sorgenti pietrificanti.

Il Sito è dotato di Piano di gestione approvato con DAC n. 16 del 08/11/2010 (BURL n. 16 del 20/04/2011), redatto quando era ancora Sito di Interesse Comunitario (SIC). (<https://www.parcocurone.it/pianificazione/pdg.html>)

Il 30 novembre 2015 con Dgr n. 4429 sono state adottate specifiche le Misure di conservazione

Nel seguito sono, pertanto, illustrati gli elementi di riferimento della ZSC.

2.1 Habitat di interesse comunitario

Nella porzione di Sito ricadente nel territorio comunale la cartografia regionale degli Habitat di interesse comunitario segnala tre aree ascritte ad Habitat 9190 "Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*" e Habitat 9160 "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*".

Nel Formulario ai due Habitat è attribuito uno stato di "buona conservazione" (B).

Tabella 2.1 – Valutazione degli Habitat 9190 e 9160 nel Sito secondo il Formulario aggiornato a dicembre 2022.

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A B C D	A B C		
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
9160B			169.25		G	B	C	B	B
9190B			12.08		G	B	C	B	C



Figura 2.1 – Localizzazione delle unità vegetazionali ascritte ad Habitat 9190 e 9160.

2.2 Specie vegetali di interesse comunitario

Nel Formulario aggiornato al 2022 non sono segnalate specie vegetali contenute nell'Allegato II della Direttiva Habitat, tuttavia sono molto numerose le specie inserite come importanti per altri motivi conservazionistici (endemiche, inserite nella Legge Regionale o nella Lista Rossa Nazionale).

È presente una sola specie d'interesse comunitario, il *Ruscus aculeatus*, inserita nell'Allegato V della Direttiva Habitat e soggetta a raccolta regolamentata dalla L.r. n. 10/2008; nel Piano di Gestione è stato valutato come, anche in relazione allo scarso prelievo, non sussistano minacce concrete alla conservazione della specie in loco.

Sono presenti, inoltre, le seguenti specie di notevole importanza, la cui raccolta è regolamentata dalla L.r. n. 10/2008 e che necessitano di misure di protezione: *Adiantum capillus-veneris*, *Blackstonia perfoliata*, *Campanula bononiensis*, *Cephalanthera damasonium*, *Cephalanthera rubra*, *Dianthus armeria*, *Dryopteris remota*, *Epipactis*

helleborine, Gladiolus italicus, Limodorum aborvum, Ophrys apifera, Ophrys benacensis, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis maculata subsp. Fuchsii, Orchis morio, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Orchis ustulata, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha.

Si rimanda al Piano di Gestione della ZSC per il dettaglio inerente le esigenze ecologiche, le minacce e gli obiettivi di conservazione per singola specie.

La Tavola 3 del Piano di Gestione classifica le aree del Sito secondo l'interesse botanico.

La porzione ricadente nel territorio comunale evidenzia aree con interesse botanico "molto basso" e "basso" e "medio", con attribuzione di un interesse "molto elevato" in corrispondenza delle unità vegetazionali identificate come Habitat 9190.




Figura 2.2 – Estratto della Tavola 3 "Interesse botanico" del Piano di Gestione del Sito.

2.3 Specie animali di interesse comunitario

L'elenco completo delle specie è riportato nel Formulario standard (aggiornamento 2022), cui si rimanda.

Di seguito si descrivono brevemente lo stato di conservazione attuale dei diversi gruppi tassonomici e le esigenze ecologiche di alcune specie particolarmente significative, come dettagliato nel Piano di Gestione del Sito.

2.3.1 Invertebrati

Tra gli invertebrati segnalati nel Formulario si cita il gambero di fiume autoctono (*Austropotamobius pallipes*). La presenza della specie nella ZSC è prevalentemente relegata alla cosiddetta rete idrica minore, che essendo ben rappresentata nelle valli del parco fa presumere una buona distribuzione del gambero di fiume, nel sito, almeno dal punto di vista potenziale. Di fatto la presenza della specie sembra relativamente limitata agli affluenti del Curone nella valle omonima e ad alcuni piccoli immissari del Molgoretta. Nell'ambito dei corsi d'acqua del Parco, oggetto dei campionamenti effettuati mediante elettropesca nelle sette stazioni di campionamento descritte nella parte relativa alla fauna ittica, il gambero è stato rinvenuto unicamente nel Torrente Lavandaia, nel comune di Viganò, dove la popolazione di gambero è risultata consistente e ben strutturata per classi di età (Puzzi 1998).

Si citano, inoltre, il cerambice della quercia (*Cerambix cerdo*) e il cervo volante (*Lucanus cervus*), entrambi tipici nei boschi di latifoglie di pianura e collina. La presenza del cerambice della quercia nell'area protetta si desume dall'osservazione di un individuo in un querceto termofilo nel comune di Perego.

Esemplari di cervo volante sono stati osservati nella ZSC tra Montevecchia Alta e Perego, in boschi con vecchie ceppaie (la larva di questo coleottero si sviluppa nella porzione ipogea degli alberi morti e in decomposizione di quercia e di castagno).

Le cause del declino di queste specie sono da ricercare nella diffusione delle pratiche di ceduzione, nell'eliminazione di vecchie querce deperenti, ma anche nella sostituzione dei querceti con altre specie economicamente più vantaggiose.

2.3.2 Pesci

Nel Formulario Standard sono segnalati alcuni pesci in Direttiva Habitat: il vairone (*Telestes muticellus*), un endemismo della Pianura Padana, il barbo italico (*Barbus plebejus*), in diminuzione di popolazione in Lombardia sia per l'introduzione di altri tipi di barbo che si ibridano, sia per la diminuzione di habitat idoneo; il cobite italiano (*Cobis bilineata*), la lampreda (*Lampetra zanandrea*) e il pigo (*Rutilus pigus*), questi ultimi in forte contrazione per la frammentazione degli habitat. Tutti i pesci sono, inoltre, minacciati dalla presenza di specie alloctone fortemente competitive.

2.3.3 Anfibi e rettili

Per gli anfibi (batracofauna) il sito riveste una particolare importanza, in relazione alla disponibilità di zone umide e, soprattutto, per la presenza di una rete idrica a sviluppo ampio e dendritico.

I risultati delle ricerche condotte nell'area protetta, anche per la redazione del Piano di Gestione, portano ad ipotizzare la presenza di 9 specie di anfibi: salamandra pezzata (*Salamandra salamandra*), tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), tritone punteggiato (*Lissotriton vulgaris*), rospo comune (*Bufo bufo*), rospo smeraldino (*Pseudepidalea viridis*), raganella italiana (*Hyla intermedia*), rana agile (*Rana dalmatina*), rana di Lataste (*Rana latastei*), rana verde (*Pelophylax kl. "esculentus"*).

Anche per quanto riguarda i rettili, gli studi condotti per la realizzazione del PTC vigente hanno permesso di accertare la presenza di ben 8 specie: l'orbettino (*Anguis fragilis*), il ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*), la lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), il biacco (*Hierophis viridiflavus*), il saettone (*Zamenis longissimus*), la biscia d'acqua (*Natrix natrix*), la biscia tassellata (*Natrix tessellata*), la vipera comune o aspide (*Vipera aspis*).

2.3.4 Uccelli

L'avifauna presente nella ZSC è associata ai due ambienti predominanti.

È presente un'ampia comunità di specie forestali composta sia da specie di interesse comunitario come il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) e la balia dal collare (*Ficedula albicollis*), sia da specie di interesse conservazionistico come il picchio muratore (*Sitta europaea*), il rampichino (*Certhia brachydactyla*), la cincia bigia (*Poecile palustris*), rilevanti per la loro sensibilità non solo alla presenza degli ambienti forestali maturi o comunque abbastanza evoluti, che risulta strettamente dipendente dal tipo di gestione applicato, ma anche alla connettività ecologica con i boschi esterni alla ZSC.

Negli ambienti collinari termo-xerofili, prevalentemente coltivati a vigneto e/o frutteto, in cui permangono lembi di prato magro, si osservano averla piccola (*Lanius collurio*), occhiocotto (*Sylvia melanocephala*), gruccione (*Merops apiaster*) e zigolo nero (*Emberiza cirrus*).

Le zone ecotonali di margine tra i due principali ambienti risultano particolarmente idonee per la nidificazione di picchio verde (*Picus viridis*), upupa (*Upupa epops*), torcicollo (*Jynx torquilla*), gufo comune (*Asio otus*), lodolaio (*Falco subbuteo*) e di una specie di interesse comunitario che attraversa la ZSC nel periodo di migrazione, ossia l'aquila minore (*Hieraetus pennatus*).

Alcune porzioni del territorio, inoltre, sono utilizzate per scopi agricoli, rurali o prettamente urbani e ospitano alcune specie di interesse conservazionistico quali rondine (*Hirundo rustica*), saltimpalo (*Saxicola torquatus*) e civetta (*Athene noctua*), la cui presenza è favorita dall'alternanza con aree semi-naturali come prati e coltivazioni estensive.

Tra le specie certamente presenti vanno, infine, ricordate le specie le cui popolazioni, laddove consentito, sono soggette a prelievo venatorio: starna (*Perdix perdix*), presente con popolazioni certamente introdotte, e quaglia (*Coturnix coturnix*), presente nell'area protetta con popolazioni in parte introdotte e in parte probabilmente naturali.

2.3.5 Mammiferi

Secondo quanto riportato dal Piano di Gestione del sito, le specie di interesse comunitario presenti nell'area protetta sono il moscardino (*Muscardinus avellanarius*), inserito nell'Allegato 4 della Dire/va Habitat, e il ghiro (*Myoxus glis*) inserito nell'Allegato 3 della Convenzione di Berna. Il Formulario aggiornato al 2022 riporta, invece, solo una specie inserita nell'Allegato 4: il barbastello (*Barbastella barbastellus*).

Altri Mammiferi di interesse conservazionistico all'interno del Parco, e che possono essere ascritti alla ZSC, sono il tasso (*Meles meles*) e lo scoiattolo europeo (*Sciurus vulgaris*).

Infine, l'area protetta ospita numerose specie appartenenti all'ordine dei Chiroteri: un gruppo particolarmente importante le cui specie, presenti o potenzialmente presenti nell'area protetta, sono incluse negli Allegati della Direttiva Habitat. Gli studi relativi al Parco, ma i cui dati possono essere per lo più ascritti anche alla ZSC, hanno permesso di identificare la presenza di 13 specie di pipistrelli.

Molte di queste specie, essendo legate alla vegetazione forestale, risultano particolarmente sensibili alle alterazioni fisionomiche del bosco, nonché all'effetto di frammentazione e di isolamento dello stesso all'interno di matrici antropiche favorevoli ai processi di dispersione.

2.4 Pressione antropica sul Sito

La Tavola 4 del Piano di Gestione definisce il grado di pressione antropica esercitata nelle aree del Sito e al suo contorno (area limitrofa estesa a 250 metri esterni al confine).

La stima della pressione antropica esercitata è frutto di un'elaborazione in ambiente GIS che tiene conto, sommandoli, di diversi fattori incidenti:

- categoria d'uso del suolo (valore di pressione minima attribuita alle aree naturali, valore di pressione massima attribuita alle aree urbanizzate produttive);
- la presenza di infrastrutture viarie;
- la presenza di altri percorsi/viabilità (rete sentieristica).

La pressione antropica viene così classificata in 5 classi: debole, moderata, media, sensibile, elevata.

Il contesto all'interno del territorio comunale appare soggetto a pressione da moderata a sensibile, con piccole aree a pressione elevata.




Figura 2.3 – Estratto della Tavola 4 “Grado di pressione antropica - criticità” del Piano di Gestione del Sito.

2.5 Misure gestionali

La Tavola 5 del Piano di Gestione sintetizza le misure e le azioni gestionali previste nel Sito.

Nella porzione del Sito ricadente nel territorio comunale, il Piano prevede:

- interventi selvicolturali di tipo naturalistico per il mantenimento dell’Habitat 9190;
- interventi di riqualificazione delle superfici boscate “non Habitat”;
- interventi selvicolturali di tipo naturalistico per il mantenimento dell’Habitat 9160;
- interventi di impianto di fasce arboree ed arbustive lungo il T. Molgoretta;
- un intervento di demolizione manufatti, rinaturalizzazione sistemazioni idrauliche.




Figura 2.4 – Estratto della Tavola 5 “Misure gestionali - azioni gestionali” del Piano di Gestione del Sito.

3 INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Nel seguito si analizzano le relazioni delle diverse modifiche di PGT considerate con la ZSC IT2030006 e col sistema ecostrutturale funzionale al Sito.

3.1 Incidenze attese dalle modifiche proposte al Documento di Piano

La proposta di variante riconferma l'area di trasformazione relativa all'ex Fiera di Osnago, indicata come Ambito di Trasformazione PP1 "Fiera di Osnago" nel vigente PGT, mantenendone la suddivisione in tre comparti:

- il sub-ambito A originale è ora indicato come AT1.1;
- il sub-ambito B1 originale è ora indicato come AT1.2;
- il sub-ambito B originale è ora indicato come AT1.3.

Sono però apportate modifiche in riferimento ai seguenti elementi:

- potenzialità edificatorie;
- funzioni ammesse;
- superficie edificabile;
- accessibilità ai comparti.



Figura 3.1 – Localizzazione, estensione e accessibilità dei tre comparti secondo lo scenario del PGT vigente (a sinistra) e della proposta di variante (a destra).

L'area di trasformazione AT1.1 è collocata a distanza dalla ZSC, in un contesto ecologicamente isolato dal Sito Natura 2000 dalla conurbazione presente lungo la SP342dir e la ferrovia Monza-Lecco.

Il sub-abito non interessa elementi relazionali delle Reti ecologiche effettivamente funzionali alla conservazione degli elementi di sensibilità della ZSC.

Il comparto in oggetto evidenzia la presenza di fasce arboreo-arbustive lungo il fronte ovest e sud-est. La proposta di variante ne richiede la tutela tramite l'estensione in corrispondenza di esse della "*superficie fondiaria a verde*", ma la nuova viabilità di servizio appare localizzata in corrispondenza della fascia vegetazionale presente lungo il margine sud-orientale del comparto. Le fitocenosi indicate non rappresentano habitat di specifico rilievo naturalistico e sembrano evidenziare la presenza anche di unità dominate da specie vegetali esotiche, ma rappresentano comunque unità ecosistemiche residuali, in sviluppo e consolidate ai margini dell'area, che richiederebbero una attenta integrazione negli sviluppi trasformativi nel comparto.

Le modifiche proposte dalla variante non attendono alcuna incidenza negativa sul Sito.

L'area di trasformazione AT1.2, aderente all'AT1.1, è collocata a distanza dalla ZSC, in un contesto ecologicamente isolato dal Sito Natura 2000 dalla conurbazione presente lungo la SP342dir e la ferrovia Monza-Lecco.

Il sub-abito non interessa elementi relazionali delle Reti ecologiche effettivamente funzionali alla conservazione degli elementi di sensibilità della ZSC.

Non sono presenti nel comparto elementi strutturali di interesse naturalistico.

Le modifiche proposte dalla variante non attendono alcuna incidenza negativa sul Sito.

L'area di trasformazione AT1.3, posta ancora più a est dei sub-ambiti AT1.1 e AT1.2, è collocata a distanza dalla ZSC, in un contesto ecologicamente isolato dal Sito Natura 2000 dalla conurbazione presente lungo la SP342dir e la ferrovia Monza-Lecco.

Il sub-abito non interessa elementi relazionali delle Reti ecologiche effettivamente funzionali alla conservazione degli elementi di sensibilità della ZSC; a confine ovest del comparto si estende un ambito agricolo a cui la REP ha attribuito un ruolo di Corridoio ecologico, che risulta però fortemente frammentato e occluso nella porzione a nord in Comune di Merate; Il Corridoio non è direttamente funzionale alla ZSC. Non sono presenti nel comparto elementi strutturali di interesse naturalistico.

Gli interventi di rafforzamento del varco della Rete Ecologica Provinciale associati al comparto potrebbero non rappresentare le risposte adeguate di potenziamento ecologico-naturalistico dello spazio libero residuale esteso in zona, in riferimento alle attuali condizioni di frammentazione e pressione antropica. La previsione di unità boschive in aderenza al tracciato stradale della Sp55, funzionale anche all'accesso di ampi comparti produttivi generanti spostamenti di mezzi pesanti, potrebbe rappresentare fattore di rischio

per gli eventuali attraversamenti di animali trasversalmente alla strada provinciale e all'attiguo ramo stradale di via Martiri della Liberazione.

Inoltre, la realizzazione del sottopasso faunistico richiesto comporterebbe un costo economico significativo per le dimensioni minime che sarebbe necessario garantire anche per permettere il passaggio di macro-mammiferi, in un ambito peraltro ormai privo di specifica valenza per gli spostamenti terricoli di lungo raggio. La continuità ecologica per gli spostamenti della fauna terricola rappresentata nel disegno della REP a nord del varco, tra i comuni di Cernusco Lombardone e di Merate, è attualmente impedita da elementi barriera invalicabili, rappresentati da recinzioni pertinenziali (vd. via Laghetto a Merate) ed usi con elevato grado di pressione antropica (vd. area per guerre simulate e attigua pista moto-cross a Merate).

In relazione alle evidenze illustrate e con la finalità di ridurre le interferenze con gli usi agricoli delle aree, si reputa più funzionale investire sforzi ed economie al potenziamento ecostrutturale della zona agricola a sud del comparto, in prossimità della linea ferroviaria Milano-Bergamo, unico elemento in zona con possibile ruolo di corridoio e varco per lo spostamento della fauna terricola sia verso Carnate a sud, sia verso gli agroecosistemi residui a ovest.

Le modifiche proposte dalla variante non attendono comunque alcuna incidenza negativa sul Sito.

3.2 Incidenze attese dalle modifiche proposte al Piano dei Servizi

La proposta di variante conferma i servizi attuali e previsti dal PGT vigente, ed introduce un solo nuovo servizio dedicato ad un'area "*sgambamento cani*" al margine esterno del tessuto urbano di via Trieste, in area del Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone.

Il servizio, per tipologia, non prevede usualmente trasformazione delle aree interessate, né l'installazione di manufatti che possano generare interferenze significative con le componenti ambientali.

La collocazione a confine con via Trieste e con il percorso ciclo-pedonale esistente permette di non attendere condizioni di frammentazione in relazione all'eventuale installazione di recinzioni perimetrali.

All'interno dell'area, nella porzione nord, è presente un'unità vegetazionale lineare pluristratificata che dovrà essere mantenuta per evitare che il nuovo servizio si configuri come elemento di alterazione ecosistemica e paesaggistica sito-specifica.

Le modifiche proposte dalla variante non attendono alcuna incidenza negativa sul Sito.



Figura 3.2 – Localizzazione dell'area "sgambamento cani" prevista dalla proposta di variante a lato di via Trieste e caratteristiche strutturali (fonte: immagine dell'area estratta da Google Street View, maggio 2022).

3.3 Incidenze attese dalle modifiche proposte al Piano delle Regole

La proposta di variante non prevede modifiche dei perimetri e delle destinazioni vigenti del tessuto urbano consolidato disciplinato dal Piano delle Regole.

Per quanto attiene alle potenzialità edificatorie, la proposta di variante prevede un generale pressoché mantenimento dei parametri e degli indici assegnati dal vigente PGT, salvo lievi riduzioni dell'indice fondiario e dell'indice di copertura, oltre all'introduzione dell'indice di permeabilità non esplicitato nel vigente PGT.

Tali modifiche permettono di contenere il carico antropico potenziale (benché il TUC sia ormai pressoché saturo) e la perdita di superfici permeabili.

Tabella 3.1 – Modifiche apportate ai parametri e agli indici nel TUC dalla proposta di variante.

PGT vigente	Proposta di variante
<p>Nuclei di antica formazione (art. 14)</p> <ul style="list-style-type: none"> · mantenimento dell'attuale potenzialità edificatoria 	<p>Ambito territoriale T1: Sistemi insediativi di pregio</p> <ul style="list-style-type: none"> · mantenimento dell'attuale potenzialità edificatoria
<p>Zone residenziali (art. 15)</p> <p>Zone residenziali estensive (comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> · indice di fabbricabilità fondiaria: 1 mc/mq · rapporto di copertura: max. 50% · altezza massima: 7,5 m <p>Zone residenziali semi intensive (comma 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> · indice di fabbricabilità fondiaria: esistente · rapporto di copertura: max. 50% · altezza massima: 9 m <p>Zone residenziali di completamento (comma 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> · indice di fabbricabilità fondiaria: 1 mc/mq · rapporto di copertura: max. 50% · altezza massima: 7,5 m 	<p>Ambito territoriale T2: Sistemi insediativi consolidati</p> <ul style="list-style-type: none"> · diritto edificatorio = 0,25 mq/mq · indice fondiario massimo = 0,33 mq/mq · indice di copertura = max. 20% · altezza massima = 8 m · superficie filtrante = min. 60%
<p>Zone residenziali (art. 15)</p> <p>Zone residenziali estensive (comma 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> · indice di fabbricabilità fondiaria: 1 mc/mq · rapporto di copertura: max. 50% · altezza massima: 7,5 m <p>Zone residenziali di completamento (comma 3a)</p> <ul style="list-style-type: none"> · indice di fabbricabilità fondiaria: 0,6 mc/mq · rapporto di copertura: max. 50% · altezza massima: 7,5 m 	<p>Ambito territoriale T3: Sistema insediativo delle Cascine Orane</p> <ul style="list-style-type: none"> · diritto edificatorio = 0,15 mq/mq · indice fondiario massimo = 0,20 mq/mq · indice di copertura = max. 12% · altezza massima = 8 m · superficie filtrante = min. 80%
<p>Ambiti produttivi (art. 16)</p> <p>Indici e parametri per gli usi produttivi (comma 1a)</p> <ul style="list-style-type: none"> · indice di utilizzazione fondiaria: 0,8 mq/mq · rapporto di copertura: max. 70% · altezza massima: 12 m <p>Indici e parametri per gli usi terziari (comma 1b)</p> <ul style="list-style-type: none"> · indice di utilizzazione fondiaria: 1,5 mq/mq · rapporto di copertura: max. 50% · altezza massima: 12 m 	<p>Ambito territoriale T4: Sistemi insediativi per l'economia locale</p> <p>Sub-ambito T4a per attività produttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> · diritto edificatorio = 0,60 mq/mq · indice fondiario massimo = 0,80 mq/mq · indice di copertura = max. 50% · altezza massima = 12 m · superficie filtrante = min. 20%
<p>Ambiti commerciali (art. 17)</p> <ul style="list-style-type: none"> · indice di utilizzazione fondiaria: esistente, più max. 5% · rapporto di copertura: max. 50% · altezza massima: 10 m 	<p>Ambito territoriale T4: Sistemi insediativi per l'economia locale</p> <p>Sub-ambito T4b per attività commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> · diritto edificatorio = 0,24 mq/mq · indice fondiario massimo = 0,30 mq/mq; · indice di copertura = max. 30 % · altezza massima = 12 m · superficie filtrante = min. 40%

Dal confronto degli appalti normativi del PdR vigente (NTA) e della proposta di variante (PdR 1.0 "*Disciplina generale*") emergono inoltre le seguenti modifiche:

- in tutti i tessuti, è eliminato il parametro della "*densità arborea*" richiesta, con conseguente perdita di una opportunità di dotazione ecosistemica interna al tessuto urbano consolidato;
- in riferimento nello specifico al sub-ambito T4b relativo alle attività commerciali, la proposta di variante non ammette rispetto al PGT vigente l'apertura di nuove medie e grandi strutture di vendita (ad eccezione di quelle derivanti dall'accorpamento di esercizi di vicinato o dall'ampliamento delle superfici di vendita di esercizi di vicinato esistenti, entro comunque il limite massimo di 400 mq), con conseguente beneficio in fatto di contenimento dei fattori di pressione antropica in contesti urbani e sulla rete viabilistica.

In corrispondenza di aree produttive e di aree commerciali anche dismesse immerse nel tessuto residenziale esteso lungo la ferroviaria Monza-Lecco (a nord di via Copernico) e tra via Stoppani e via Trento, la proposta di variante identifica "*Aree monofunzionali*" per "*attività produttive urbane*" (AMF1). In tali aree è ammesso il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti e la possibilità, in caso di dismissione dell'attività esistente, di insediare destinazioni coerenti col contesto residenziale interessato.

Tali aree sono tutte collocate all'interno del denso tessuto urbano, a distanza dalla ZSC e in un contesto non funzionale al Sito.

Le modifiche proposte dalla variante non attendono alcuna incidenza negativa sul Sito.

4 VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE

Si ha una incidenza significativa quando dagli esiti della valutazione emerge una perdita o variazione sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli habitat di specie all'interno del Sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza.

Altresì, l'incidenza è significativa se viene alterata l'integrità del Sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli Obiettivi di conservazione sito-specifici.

Per gli habitat di interesse comunitario, come illustrato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza assunte, devono essere valutati il grado di conservazione della struttura ed il grado di conservazione delle funzioni.

Per le specie di interesse comunitario, incluse le specie avifaunistiche tutelate dalla Direttiva 2009/147/CE, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, deve essere valutato il grado di conservazione degli habitat di specie; in relazione a ciò viene effettuata una valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione alle esigenze biologiche della specie.

Sulla base delle indicazioni sopra fornite, ad ogni habitat e specie di importanza comunitaria o habitat di specie interferito o meno dagli effetti dell'intervento, deve essere associata una valutazione della significatività dell'incidenza, secondo la seguente definizione:

- Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del Sito);
- Bassa (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del Sito e non ne compromettono la resilienza);
- Media (significativa, mitigabile);
- Alta (significativa, non mitigabile).

L'analisi condotta nel precedente Cap. 3 ha evidenziato come le modifiche proposte dalla variante non attendono interferenze con gli Habitat di interesse comunitario, né con habitat delle Specie (vegetali e animali) di interesse comunitario segnalati nella ZSC IT2030006.

L'incidenza potenziale risulta pertanto "nulla".

5 MISURE DI MITIGAZIONE

L'analisi svolta, non ha evidenziato l'attesa di incidenze negative sulla ZSC IT2030006, per cui prevedere soluzioni di mitigazione.

In relazione a quanto evidenziato nel precedente Par. 3.1 relativamente agli interventi di potenziamento ecologico associati dalla proposta di variante all'Ambito di trasformazione AT1.3, in un'ottica di contributo al miglioramento delle funzioni derivabili da tali indicazioni, sono state definite misure alternative che si reputano maggiormente utili al complesso sistema della RER, come illustrato negli schemi seguenti.




Figura 5.1 – Misure di compatibilità ambientale suggerite per il sub-ambito AT1.3.




Figura 5.2 – Misure di compatibilità ambientale suggerite su base foto satellitare nella porzione territoriale a sud del sub-ambito AT1.3.

6 CONCLUSIONI

La porzione occidentale del territorio comunale è interessata da una porzione della ZSC IT2030006 " *Valle S. Croce e Valle del Curone*".

L'area della ZSC all'interno del territorio comunale si estende tra il T. Molgoretta e il T. Curone.

Dall'analisi sviluppata è emerso come la proposta di variante non introduca azioni generanti pressioni antropiche all'interno della ZSC IT2030006 " *Valle S. Croce e Valle del Curone*", in prossimità e in corrispondenza di ambiti/elementi ad essa funzionali.

In frazione Orane, prossima al Sito Natura 2000, non sono previsti ampliamenti del tessuto insediativo, cambi di destinazione d'uso all'interno del tessuto urbano consolidato e variazioni incrementali delle potenzialità insediative già previste dal PGT vigente.

In riferimento alle trasformazioni già previste dal PGT vigente nella porzione orientale del territorio comunale, lungo la Sp55 e in prossimità, la proposta di variante non introduce modifiche sostanzialmente più gravose rispetto allo scenario vigente. In riferimento all'AT1.3 e alla sua relazione di contatto con l'ampio spazio libero residuale identificato come " *Ambito di secondo livello*" e " *Corridoio ecologico*" nella Rete Ecologica Provinciale, non direttamente funzionale alla ZSC, in relazione alle condizioni di frammentazione rilevate nella porzione nord di tale ambito in Comune di Merate, sono state fornite indicazioni di potenziamento ecologico-naturalistico da prevedersi in corrispondenza dell'attiguo varco di rilevanza regionale (varco della RER) presente immediatamente a sud del comparto produttivo di previsione. Tali misure possono concorrere al sistema ecologico locale e sovralocale, potenzialmente anche funzionale alle popolazioni faunistiche gravitanti in zona e nella ZSC.

ALLEGATO

Formulario ZSC IT2030006 (dicembre 2023)